

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 1° luglio 2024

In Aosta, il giorno uno (1) del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **758** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO DEI COMUNI E DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES (SCUOLE, MUNICIPI E ALTRI EDIFICI) E DELLA RELATIVA SCHEDA AZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027.

LA GIUNTA REGIONALE

- a. richiamati i seguenti regolamenti europei:
 - a.1. il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - a.2. il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
 - a.3. il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - a.4. il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- b. richiamato l'Accordo di Partenariato, adottato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea attraverso la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei;
- c. dato atto che la Commissione europea, con decisione C(2022) 6593, del 12 settembre 2022, ha approvato il Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta con una dotazione finanziaria pari ad euro 92.489.293;
- d. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1211, in data 17 ottobre 2022 di presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 6593 del 12 settembre 2022, che approva il Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta e di approvazione del documento metodologico relativo agli indicatori e dei documenti predisposti nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma;
- e. richiamata la Strategia regionale di sviluppo sostenibile, integrata con il Quadro strategico regionale, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2120/XVI, in data 11 gennaio 2023;
- f. richiamata la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015), e in particolare il Titolo III, il quale disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici;

- g. richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 22 febbraio 2021 di approvazione delle linee guida per la definizione della strategia regionale di decarbonizzazione, contenute nel documento "Roadmap per una Valle d'Aosta fossil fuel free al 2040";
- h. richiamata la deliberazione di Consiglio regionale n. 3360/XVI del 7 marzo 2024 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR VDA 2030);
- i. considerato che il Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 prevede una ripartizione per priorità e che, in particolare, alla priorità 3 "Energia e adattamento ai cambiamenti climatici" è assegnata una dotazione finanziaria pari ad euro 35.500.000;
- j. considerato, altresì, che la suddetta priorità 3 relativa a energia e adattamento ai cambiamenti climatici si pone, tra l'altro, l'obiettivo di promuovere la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante il sostegno ad interventi di efficientamento energetico inclusa la domotica, ai quali sarà possibile abbinare opere per la messa in sicurezza sismica, di strutture/edifici pubblici ad alto assorbimento di energia distribuiti sul territorio regionale, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi tracciati dalla "Roadmap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040" e nel PEAR VDA 2030;
- k. specificato, inoltre, che, nell'ambito della priorità 3 si prevede di finanziare l'obiettivo specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" e l'Azione b.i.1 "Interventi di efficientamento energetico negli edifici e nelle infrastrutture di proprietà pubblica (regionale e degli EELL)", attraverso la quale si intende promuovere la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico mediante il sostegno attraverso contributi in conto capitale ad interventi di efficientamento energetico nonché di opere per la messa in sicurezza sismica di strutture/edifici;
- l. considerato che, a tal fine, la Struttura sviluppo energetico sostenibile ha predisposto una Scheda Azione per un importo complessivo pari a 5.000.000 di euro a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, che sarà attuata mediante procedura ad evidenza pubblica a scadenza;
- m. richiamato il documento recante "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma Valle d'Aosta FESR 2021-2027 nella sua prima adunanza del 2 dicembre 2022 e di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 267, in data 27 marzo 2023;
- n. considerato, inoltre, che il sopra citato documento dispone che le procedure ad evidenza pubblica, mediante avviso a scadenza o a sportello, prevedono:
- la definizione dell'apposita Scheda Azione e della procedura di attivazione da parte della Struttura regionale competente per materia, in collaborazione con l'Autorità di gestione;
 - la verifica di ammissibilità della Scheda Azione al sostegno del Programma (applicazione dei requisiti di ammissibilità comuni) da parte dell'Autorità di gestione;
 - la presentazione, a seguito di approvazione della Scheda Azione da parte della Giunta regionale, delle richieste di finanziamento, per il tramite di appositi formulari, da parte dei beneficiari;
 - l'applicazione dei pertinenti requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione (comuni e specifici) alle istanze pervenute;
- o. dato atto che l'Autorità di gestione del Programma ha verificato che la Scheda Azione "Avviso per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines (scuole, municipi e altri edifici)", di cui all'Allegato 2 alla presente

deliberazione, risponde ai criteri di ammissibilità comuni riportati nel documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni”;

- p. considerata, dunque, l’opportunità di finanziare, a valere sul Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, l’“Avviso per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines (scuole, municipi e altri edifici)” e della relativa Scheda Azione, per un importo complessivo pari ad euro 5.000.000,00;
- q. evidenziato che i competenti uffici riferiscono che la copertura della spesa relativa all’Azione “Avviso per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines (scuole, municipi e altri edifici)” è garantita dalle risorse del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027;
- r. considerato che a seguito dell’approvazione della Scheda Azione si provvederà con successivi atti a istituire i pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste relative alla concessione dei contributi a valere sull’avviso;
- s. ritenuto, altresì, di individuare, in ordine all’attuazione dell’Azione, i seguenti soggetti e corrispondenti ruoli:
- la Struttura sviluppo energetico sostenibile, in qualità di “Programmatore”;
 - la Struttura Controllo progetti europei e statali, in qualità di “Controllore di I° livello”;
 - i Comuni valdostani e le Unités des Communes valdôtaines, in qualità di “Beneficiari”;
- t. atteso che, in considerazione del fatto che le tabelle di contesto del Sistema Nazionale di Monitoraggio che verranno allegate al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2021/2027 da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze non sono ancora state pubblicate, ad oggi, non risulta ancora possibile per l’Autorità di Gestione effettuare gli eventuali aggiornamenti applicativi delle voci attualmente presenti all’interno del sistema di monitoraggio SISPREG; pertanto tutte le variazioni alle voci contenute nella Scheda Azione (allegato A) che si renderanno necessarie, a seguito della pubblicazione delle citate tabelle di contesto, potranno essere effettuate con ulteriore atto amministrativo dell’Autorità di gestione;
- u. ritenuto, opportuno stabilire, in una logica di semplificazione - anche al fine di garantire un’agevole attuazione del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 - che le eventuali modifiche tecnico gestionali alla Scheda Azione finalizzate ad aggiornare, integrare e/o precisare i contenuti della stessa, saranno adottate con provvedimento dirigenziale dalla Struttura che ricopre le funzioni di Autorità di gestione e/o dalla Struttura che ricopre le funzioni di Programmatore;
- v. richiamato il Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, e, in particolare, il Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione del Programma, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 30 giugno 2023 e successivi aggiornamenti;
- w. considerato che la Struttura affari legislativi e aiuti di stato ha confermato la compatibilità dell’Avviso, in linea di principio, con la normativa in materia di aiuti di stato, poiché la natura del contributo non si discosta dalle indicazioni riportate con nota prot. 748 del 10 marzo 2020, relativamente all’Avviso destinato agli enti locali finanziato nella programmazione FESR 2014/20;

- x. visto il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, prot. n. 763/CPEL in data 18 giugno 2024, espresso ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- y. considerato che, a seguito di richiesta da parte del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano (BIM), pervenuta con nota prot. n. 2263, del 25 giugno 2024, di essere inserito tra i soggetti beneficiari dell'Avviso, il Consiglio permanente degli enti locali, con nota prot. n. 792/CPEL del 26 giugno 2024, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento da parte dell'Amministrazione regionale della richiesta espressa;
- z. ritenuto, pertanto, opportuno ampliare la platea dei beneficiari dell'Avviso, inserendo anche il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano (BIM) tra i destinatari, al fine di coinvolgere tutti gli enti locali della Regione;
- aa. richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011), e con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015));
- bb. richiamato, in particolare, l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio; b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.”;
- cc. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- dd. visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Sviluppo economico ed energia, in vacanza del Dirigente della Struttura Sviluppo energetico sostenibile dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e dalla Dirigente della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale dell'Assessorato affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore agli affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa:
 - 1.1. la Scheda Azione di cui all'Allegato n. 1 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, relativa all'“*Avviso per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines (scuole, municipi e altri edifici)*” nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027” per un importo complessivo pari a 5.000.000 di euro;
 - 1.2. l'“*Avviso per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines (scuole, municipi e altri edifici)*” di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di individuare, in relazione alla predetta Azione i seguenti soggetti e corrispondenti ruoli:
 - 2.1 la Struttura Sviluppo energetico sostenibile in qualità di “Programmatore”;
 - 2.2 la Struttura Controllo progetti europei e statali in qualità di “Controllore di I° livello”;
 - 2.3 i Comuni valdostani, e le Unités des Communes valdôtaines e il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano (BIM), in qualità di “Beneficiari”;
3. di rinviare a successivo atto amministrativo dell'Autorità di Gestione le eventuali modifiche per l'adeguamento della Scheda progetto alle disposizioni derivanti dalle nuove tabelle di contesto del Sistema Nazionale di Monitoraggio allegate al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2021/2027 approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale dell'Autorità di gestione e/o del soggetto Programmatore le eventuali modifiche tecnico gestionali alla Scheda progetto finalizzate ad aggiornare, integrare e/o precisare i contenuti della stessa, in una logica di semplificazione, anche al fine di garantire un'agevole attuazione del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027;
5. di dare atto che si provvederà con successivi atti ad istituire i pertinenti capitoli sui quali prenotare/impegnare le spese previste dall'Azione e ad accertare i contributi relativi alla quota UE e STATO finanziate a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027, dando atto che la quota di cofinanziamento regionale sarà assicurata dalle risorse attualmente disponibili sul capitolo U0025880 “Spese di investimento per beni immateriali nell'ambito del programma FESR 2021/2027 – quota di cofinanziamento regionale”.

Programma: PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027
Codice: FSR.23101.24AG.0
Struttura Responsabile: FESR-STR Sviluppo energetico sostenibile
Referente: BAL INGRID
Autorità di gestione: FESR 21 27-STR. Programmi per lo sviluppo regionale
Referente Autorità di gestione: FONTANA BARBARA
Stato: Validata

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note	Data inizio	Data fine
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Sviluppo energetico sostenibile		01/01/2021	31/12/2027
Controllore di primo livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali		01/01/2021	31/12/2027
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali		01/01/2021	31/12/2027
Autorità di Gestione	RAVA - Struttura programmi per lo sviluppo regionale		01/01/2021	31/12/2027

Elementi di programmazione

Obiettivo di policy OP2 - UN'EUROPA PIU' VERDE

Priorità 3. ENERGIA E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Obiettivo specifico b.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Azione b.1.1) Interventi di efficientamento energetico negli edifici e nelle infrastrutture di proprietà pubblica (regionale e degli EELL)

Denominazione Azione: AVVISO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO DEI COMUNI E DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES (SCUOLE, MUNICIPI, ED ALTRI EDIFICI)

Sintesi Azione: L'Azione prevede la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico sul patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai fini della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti mediante l'ottimizzazione energetica e/o l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché di interventi di natura strutturale e/o sismica, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione FESR 2021/27.

Progetto di rilevanza strategica: NO

Costo complessivo previsto: 5.000.000,00

Dotazione finanziaria pubblica:

Anno	Costi ammessi a Programma					Altre fonti di finanziamento					Totale dotazione annuale
	UE	Stato	Regione	Altro pubblico	Totale costo ammesso	Risorse aggiuntive statali	Risorse aggiuntive regionali	Altre risorse regionali	Altre risorse pubbliche	Totale Altre fonti	
2025	600.000,00	630.000,00	270.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2026	400.000,00	420.000,00	180.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2027	800.000,00	840.000,00	360.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2028	200.000,00	210.000,00	90.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale	2.000.000,00	2.100.000,00	900.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Descrizione programmazione

Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale e settoriale

In Valle d'Aosta, nel 2019, al settore civile viene attribuito circa il 50% dei Consumi energetici Finali Netti (CFN) della Regione: su un complessivo regionale di 4.515 GWh, il settore civile assorbe infatti 2.257 GWh, di cui il 61% attribuito al residenziale (1.384 GWh) e il 39% al terziario (873 GWh).
Si tratta di un settore che ha presentato negli ultimi anni (2010-2019) un andamento di leggera riduzione dei consumi (decrescita media annua pari a circa 1,2%), ma che presenta un potenziale di risparmio energetico

ancora particolarmente rilevante.

Tali consumi derivano sia dalle caratteristiche del parco edilizio regionale - costruito prevalentemente in epoche in cui non vi erano né normative specifiche sul risparmio energetico né tecniche costruttive idonee - sia a un utilizzo e una gestione degli edifici poco consapevole da parte degli utenti. In questo contesto, gli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione, distribuiti sull'intero territorio regionale, in molti casi risultano essere grandi consumatori di energia con conseguenti costi di gestione elevati.

Nell'ambito delle precedenti programmazioni, è stato emanato un primo avviso a evidenza pubblica per l'efficientamento energetico degli edifici di proprietà degli enti locali e delle Unités des Communes Valdôtaines che ha consentito il finanziamento di 12 progetti di efficientamento energetico e di installazione di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, sempre nella scorsa programmazione, sono stati finanziati 9 progetti a individuazione diretta finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici pubblici di proprietà regionale. I suddetti progetti hanno consentito di migliorare le prestazioni energetiche di 21 edifici, consentendo altresì un risparmio di energia primaria pari a 1.245 MWh/anno e di emissioni di CO₂ in atmosfera pari a circa 296 t/anno.

L'avviso è coerente con le principali indicazioni del PEAR VDA 2030 per il settore terziario e per gli edifici della PA e in particolare con il fatto che:

- per gli edifici non residenziali, caratterizzati da una elevata variabilità geometrica e dimensionale e da consumi correlati alla destinazione d'uso, le valutazioni dovrebbero essere sempre affiancate da analisi più puntuali derivanti da diagnosi energetiche specifiche, al fine di individuare con il necessario grado di approfondimento, le criticità e le potenzialità di risparmio degli edifici.
- le misure devono essere prioritariamente orientate all'incentivazione di riqualificazioni complessive del sistema edificio-impianto, secondo un principio di "energy efficiency first", che prevedano, quindi, anche interventi di riduzione del fabbisogno energetico dell'involucro edilizio (es: cappotto termico, sostituzione serramenti, ecc.);
- nell'ambito delle misure dovrà essere data priorità ad interventi di riqualificazione completa del sistema edificio-impianto, su edifici energivori o con i margini di risparmio maggiori e, in coerenza con l'obiettivo Fossil Fuel Free, prioritariamente su quelli alimentati a fonti fossili;
- la PA si deve porre l'obiettivo della riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico attraverso il sostegno di progetti che promuovano significativi standard quantitativi (con riferimento al risparmio energetico ottenuto) e, laddove possibile, qualitativi.

Principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'Azione:

Nel PO FESR 2014-2020, nell'ambito dell'Avviso rivolto agli Enti locali, sono stati promossi Progetti di riqualificazione energetica di strutture/edifici pubblici distribuiti sul territorio regionale. Con il presente Avviso si intende proseguire mediante le azioni già finanziate nella scorsa programmazione, al fine di superare le criticità ancora esistenti in numerosi edifici pubblici quali la necessità di coordinare gli interventi di efficientamento energetico con le particolari esigenze derivanti da altre normative (in particolare con le eventuali necessità di adeguamento sismico degli edifici).

Rispetto all'Avviso finanziato nella scorsa programmazione, il nuovo Avviso consentirà di realizzare gli interventi in tempi più ampi consentendo il superamento delle criticità emerse nel corso dell'attuazione dei progetti afferenti alla scorsa programmazione.

Nella fase attuale di attuazione del PR, si intende individuare ulteriori edifici da sottoporre a riqualificazione energetica, di proprietà di Enti Pubblici diversi dall'Amministrazione regionale. L'individuazione dei nuovi edifici pubblici degli enti locali deve avvenire mediante una procedura a evidenza pubblica. Ai fini della selezione e della definizione degli interventi, sono presi in considerazione i criteri di valutazione specifici individuati dal Programma, al fine di ricercare soluzioni che, nel rispetto della normativa relativa alle prescrizioni ed ai requisiti minimi di prestazione energetica, portino a una significativa riduzione delle emissioni climateranti, ove possibile, anche con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Obiettivo dell'Azione:

Obiettivo specifico dell'Azione è la riduzione dei consumi energetici degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione, in particolare degli edifici appartenenti al patrimonio dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Regione Autonoma Valle d'Aosta, incrementando l'efficienza energetica degli stessi, attraverso interventi mirati di riqualificazione energetica, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas climateranti, grazie alla sinergia tra diminuzione dei consumi ed aumento della produzione da fonti rinnovabili. Inoltre sono previsti contributi per il finanziamento di interventi di natura strutturale e/o sismica che consentano di non arrecare danno agli interventi di efficientamento energetico e, contestualmente, migliorino le qualità strutturali degli edifici.

Descrizione dell'Azione:

L'Azione consiste nella concessione ai Comuni e alle Unités des Communes valdôtaines della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale e/o sismica sul proprio patrimonio edilizio.

Sostenibilità del Progetto, anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:

- Organizzativo, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare il management e l'insieme delle altre risorse necessarie per dare continuità al progetto
- Finanziario, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare la copertura dei costi di gestione a regime, necessari per dare continuità al progetto
- Degli effetti, ovvero la capacità del beneficiario di dare continuità al progetto in termini di produzione di risultati positivi (ragionevolmente incrementandoli)

Complementarità e sinergie

Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030:

L'Avviso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030) approvato con DGR del Consiglio regionale l'11 gennaio 2023 (delibera n. 2120/XVI). In particolare l'Azione si propone di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo "fossil fuel free" al 2040, come riportato nel QSRsVs 2030. L'avviso rientra tra le azioni previste dal PEAR VDA 2030 che prevede specifici obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni di gas climalteranti (GHGs) e di aumento delle FER, coerentemente con gli obiettivi di lotta al cambiamento climatico a scala sovrapregionale e con la RoadMap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040. L'avviso rientra tra le azioni individuate all'Asse 1 – Riduzione dei consumi, scheda C02- Settore terziario, che ha come obiettivo specifico la riduzione del 10% dei consumi finali netti (CFN) rispetto al 2019 e la riduzione del 42% delle emissioni di GHGs rispetto al 2017.

PNRR e altri Programmi e progetti a cofinanziamento europeo e statale:

NO

Normativa regionale, statale e europea:

Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 (regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione);
Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 (quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027)
Regolamento (UE) n. 2021/1058 (disposizioni relative agli obiettivi specifici e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR);
Regolamento (UE) n. 2021/1060 (disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea 2021-2027);

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i.

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta"

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane"

Deliberazione di Consiglio Regionale n.3360/XVI del 7 marzo 2024 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR VDA 2030)

Deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 22 febbraio 2021 di approvazione delle linee guida per la definizione della strategia regionale di decarbonizzazione, contenute nel documento "Roadmap per una Valle d'Aosta fossil fuel free al 2040"

Legge Regionale 25 maggio 2015 n. 13 (artt. 25-67) "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)."

Deliberazione del Consiglio regionale dell'11 gennaio 2023 (delibera n. 2120/XVI), di approvazione del "Quadro strategico regionale della Politica regionale di sviluppo sostenibile 2030 (QSRsVs 2030)."

Deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 26/02/2016 avente ad oggetto "Approvazione, ai sensi del Titolo III, Capo II, della L.R. 13/2015 (Legge europea regionale 2015), dei requisiti minimi di prestazione energetica nell'edilizia, delle prescrizioni specifiche degli edifici e relative metodologie di calcolo, nonché i casi e le modalità per la compilazione della relazione tecnica attestante il rispetto dei medesimi requisiti e prescrizioni, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione n. 488 in data 22 marzo 2013".

Principi orizzontali

Contributo dell'Azione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU):

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Tipo
Energia pulita e accessibile	Prevalente
Lotta contro il cambiamento climatico	Secondario

Promozione della sostenibilità ambientale:

Sì

L'obiettivo principale dell'avviso è la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, pertanto saranno finanziati i progetti che prevedono una maggior riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, l'avviso riporta in allegato le modalità di effettuazione della verifica climatica e le eventuali azioni correttive da adottare in caso di impatto del progetto sull'ambiente.

Rispetto del principio del DNSH: L'Avviso è coerente con le prescrizioni della VAS del PR Valle d'Aosta FESR 2021/27, in particolare, dall'analisi presente nel suddetto Rapporto Ambientale, l'Azione b.i.1) Interventi di efficientamento energetico negli edifici e nelle infrastrutture di proprietà pubblica (regionale e degli EELL) è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH. Tuttavia relativamente agli obiettivi "Uso sostenibile delle acque, protezione di acque e risorse marine" ed "Economia circolare, uso sostenibile di risorse e rifiuti" si potrebbe verificare un impatto sui medesimi dovuto agli interventi edilizi e alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione legati all'efficientamento energetico. Le azioni volte al rispetto di tale principio sono riportate nell'apposito allegato all'Avviso.

Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere (gender mainstreaming):

Non pertinente

Gli interventi riguardano lavori di efficientamento energetico su edifici di proprietà pubblica, pertanto tale principio non è applicabile.

Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all'accessibilità delle persone con disabilità:

Non pertinente

Gli interventi riguardano lavori di efficientamento energetico su edifici di proprietà pubblica, pertanto tale principio non è applicabile.

Area di specializzazione S3

Energia

Montagna sostenibile

Requisiti programmazione

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento:

Tipologia destinatari:

Tipologia generale:

Territorio

Caratteristiche destinatari:

I destinatari dell'Azione sono i Comuni e le Unités des Communes ubicati sul territorio regionale per interventi su scuole, municipi e altri edifici.

Destinatari selezionati:

NON PERTINENTE

Soggetti ammessi alla presentazione progetti:

Condizioni di ammissibilità:

2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Raccordo tra interventi:

Tipologia coerenza con strumenti Generica

Voci di dettaglio:

Energia

Interventi agevolabili:

Si rimanda ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'Avviso che specificano le condizioni di ammissibilità.

Dati per IGRUE

Tipo aiuto (TC06):

Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato

Localizzazione geografica (TC16):

Tutti i comuni valdostani

Elementi progettazione

Valore massimo del contributo pubblico del singolo progetto:

1.300.000,00

Note

Il contributo massimo concedibile è pari a 1.000.000 euro, nel caso in cui siano previsti anche interventi di natura strutturale il contributo massimo è incrementato a 1.300.000 euro.

Progettazione FESR

Vincolo dimensionamento finanziario annuo del Progetto:

Vincolo dimensionamento
finanziario per settore del Progetto:

Settore	Vincolo
---------	---------

Vincolo dimensionamento
finanziario annuo per settore del
Progetto:

Settore	Anno	Vincolo
---------	------	---------

Voci di spesa ammissibili

Natura	Descrizione Voce di spesa	Modalità rendicontativa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
			Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	
06	06.08 - Imprevisti	VOCE SPESA - COSTI REALI							
06	06.09 - Altro_Spese tecniche	VOCE SPESA - COSTI REALI							
06	06.10 - Altro_Cartellonistica per la pubblicizzazione del contributo	VOCE SPESA - COSTI REALI							
06	06.11 - Lavori_Interventi di cui al paragrafo 6.1	VOCE SPESA - COSTI REALI							
06	06.12 - Lavori_Interventi di cui al paragrafo 6.2	VOCE SPESA - COSTI REALI							
06	06.13 - Lavori_Interventi strutturali	VOCE SPESA - COSTI REALI							

Forfetizzazione costi: NO

Cofinanziamento extra: NO

Dati fisici

TC39 Indicatori di Output Comuni nazionali/Comunitari

Descrizione indicatore	Codice	Unità misura	Fonte dati	Valore atteso
Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata (RCO19)	RCO19	Metri quadrati	UE	7.000,00

Allegati al formulario

Allegati alla richiesta di finanziamento

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PROGRAMMA REGIONALE VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027

OP2 Un'Europa più verde

Priorità 3 Energia e adattamento ai cambiamenti climatici

*RSO2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra*

*Azione b.i.1) Interventi di efficientamento energetico negli edifici e nelle
infrastrutture di proprietà pubblica (regionale e degli EELL)*

**AVVISO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO DEI COMUNI E DELLE
UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES (SCUOLE,
MUNICIPI E ALTRI EDIFICI)**

SOMMARIO

1.	FINALITÀ	3
2.	DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE	4
4.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI	4
5.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EDIFICI	4
6.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI.....	5
7.	SPESE AMMISSIBILI	7
8.	RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	7
9.	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE.....	8
10.	TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	9
11.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.....	9
12.	MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	11
13.	ISTRUTTORIA FORMALE.....	11
14.	ISTRUTTORIA TECNICO-FINANZIARIA.....	11
15.	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	14
16.	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	15
17.	MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO	15
18.	VARIAZIONI DI PROGETTO E PROROGHE	17
19.	RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO.....	18
20.	VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	19
21.	OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	19
22.	RINUNCIA AL CONTRIBUTO.....	21
23.	REVOCA DEL CONTRIBUTO	22
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22
25.	DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	23
26.	RIFERIMENTI PER EVENTUALI RICHIESTE DI INFORMAZIONI	23
27.	ACRONIMI, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI.....	24
28.	ALLEGATO 1 – ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E PROSPETTO DI SINTESI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	25
29.	ALLEGATO 2 - RISPETTO DEL REQUISITO DEL DNSH E VERIFICA CLIMATICA	29
30.	ALLEGATO 3 –STEP.....	34
31.	ALLEGATO 4 - INFORMATIVA PRIVACY.....	58

1. FINALITÀ

- 1.1 Il presente avviso a evidenza pubblica (di seguito avviso) è finalizzato a sostenere la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines (di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6) della Regione Autonoma Valle d'Aosta, **nonché del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano (BIM)**, mediante interventi di efficientamento energetico e di eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, attuati, ove necessario, in modo integrato rispetto alle esigenze di adeguamento alle norme antisismiche.
- 1.2 La misura è finanziata nell'ambito dell'OP2, Priorità 3 – Energia e adattamento ai cambiamenti climatici, Obiettivo specifico: RSO2.1. "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR)", intende dare attuazione all'Azione b.i.1) "Interventi di efficientamento energetico negli edifici e nelle infrastrutture di proprietà pubblica (regionale e degli EELL)" del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 6593 del 12 settembre 2022.
- 1.3 La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali definiti nel Piano energetico ambientale regionale (PEAR VDA 2030), con particolare riferimento alle azioni di cui all'Asse 1 – Riduzione dei consumi, scheda C 02 – Settore terziario.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2.1 Ai fini del presente avviso valgono le seguenti definizioni:
 - a) Attestato di Prestazione Energetica (APE): documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un'unità immobiliare, classificandone, con una scala da A4 a G, le prestazioni energetiche;
 - b) Avvio del progetto: data di avvio del Progetto che viene comunicata dal beneficiario attraverso SISREG, successivamente alla data del provvedimento di approvazione del progetto;
 - c) Catasto impianti termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA): sistema informativo, nell'ambito del Catasto Energetico Regionale di cui all'articolo 27, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2015, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;
 - d) Conto Termico: Sistema di incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016;
 - e) Diagnosi energetica: documento volto a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati, redatto secondo le norme UNI CEI EN 16247 e i criteri minimi di cui all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 102/2014;
 - f) Do no significant harm (DNSH): principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del RDC;
 - g) Edificio a uso pubblico: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l-sexies, del d. lgs. 192/2005, si intende l'edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
 - h) Edificio esistente: edificio, comprese le pertinenze, iscritto al catasto edilizio urbano, a esclusione degli edifici in costruzione (categoria F/3), alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - i) Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione: documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 30/06/2023, aggiornato con PD n. 4889 del 22 agosto 2023 e PD n. 190 del 17 gennaio 2024, che descrive dettagliatamente le procedure dell'AdG e definisce i rapporti che intercorrono tra le Autorità del Programma, al fine di garantirne la gestione e il controllo e costituisce lo strumento operativo per i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027;
 - j) Progetto di fattibilità tecnico-economica: livello di progettualità definito all'art. 41, comma 6, del d.lgs. 36/2023;
 - k) Progetto esecutivo: livello di progettualità definito all'art. 41, comma 8, del d.lgs. 36/2023;
 - l) Struttura regionale competente: la Struttura Sviluppo energetico sostenibile del Dipartimento Sviluppo economico ed energia della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

- m) Verifica climatica: documento attestante la garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima di cui all'art. 2, punto 42 del RDC, secondo le modalità definite all'Allegato 2 del presente avviso.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE

- 3.1 La misura, cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti mediante la riqualificazione energetica e/o l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, attuando gli interventi, ove necessario, in modo integrato rispetto alle esigenze di adeguamento alle norme antisismiche e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione FESR 2021-2027.
- 3.2 La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente avviso è pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), salvo ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.
- 3.3 Il presente avviso è attuato mediante una "procedura a scadenza", come riportato al paragrafo 12.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI

- 4.1 Possono presentare domanda, in qualità di soggetti proponenti, unicamente:
- a) i Comuni valdostani;
 - b) le Unités des Communes valdôtaines;
 - c) **il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano (BIM).**
- 4.2 I soggetti proponenti di cui al punto 4.1 possono presentare anche più domande di contributo, purché su edifici diversi.
- 4.3 In caso di ammissione al contributo, il soggetto proponente si configura come "beneficiario", ai sensi dell'art. 2, punto 9, lettera a), del RDC, inteso come "un organismo pubblico [...] responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni". Il beneficiario percepisce materialmente il contributo.
- 4.4 Nell'ambito del presente avviso, per l'attuazione degli interventi oggetto di contributo non è ammesso il ricorso a contratti di Partenariato Pubblico Privato, di cui all'art. 174 del d.lgs. 36/2023.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EDIFICI

- 5.1 Le domande di contributo, a pena di esclusione, devono riguardare un edificio, parte di edificio o unità immobiliare esistente:
- a) ubicato sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - b) nel caso delle Unités des Communes, rientrante nel patrimonio edilizio gestito in forma associata;
 - c) iscritto al catasto edilizio urbano in una qualsiasi categoria catastale a esclusione di quelli in costruzione (categoria F/3);
 - d) di proprietà pubblica¹;
 - e) nel caso in cui il soggetto proponente di cui al punto 4.1 sia titolare di un diritto reale diverso dalla proprietà o di altro diritto reale di godimento, tale titolarità deve avere una durata minima residua di 10 anni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso;

¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l-septies), del d. lgs. 192/2005, per "edificio di proprietà pubblica" si intende l'edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici e occupati dai predetti soggetti. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300."

- f) adibito a uso pubblico anche in via non esclusiva (a titolo di esempio: attività istituzionali, sociali, scolastiche, sanitarie, formative, assistenziali, ricreative, culturali e sportive);
 - g) non essere destinato all'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) in forma prevalente. Tale requisito si intende rispettato qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - i. l'edificio non viene utilizzato per l'esercizio di attività economiche per almeno l'80% del volume totale lordo climatizzato dell'intero edificio;
 - ii. le attività economiche svolte al suo interno hanno carattere puramente locale e sono rivolte a un bacino d'utenza geograficamente limitato, come meglio specificato in Allegato 1;
 - h) dotato di impianto di climatizzazione invernale, come comprovato dalla registrazione sul Catasto impianti termici della Valle d'Aosta (CIT-VDA);
 - i) dotato di APE, redatto/i successivamente al 1° luglio 2017 e risultante/i in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
 - j) rientrante nella classe energetica D, E, F o G. Nel caso di edificio a cui sono associati più APE, almeno un'unità immobiliare deve rientrare in una delle classi energetiche sopra elencate;
 - k) non presentare problematiche di tipo statico come risultante da collaudo statico, certificato di idoneità statica (CIS) o eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente;
- 5.2 La domanda di contributo non può riferirsi a edifici diversi anche se fra loro funzionalmente connessi tramite impianti, ferma restando la facoltà di presentare più domande di contributo, in capo ai soggetti proponenti, prevista al punto 4.2.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

- 6.1 Sono ammissibili gli interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti che comprendono almeno uno dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili:
- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato. Rientrano in tale voce anche le tipologie di intervento di isolamento termico di superfici opache che contribuiscono anche a rendere conforme l'edificio dal punto di vista sismico alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni (es: cappotto armato);
 - b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato. Rientrano anche vetrine e infissi non apribili ed eventuali sistemi di schermatura integrati nell'infisso stesso;
 - c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, fissi o mobili, non trasportabili;
 - d) sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
 - e) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, ivi inclusi gli interventi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all'utenza dei consumi e/o delle produzioni di energia rinnovabile dell'edificio;
 - f) interventi di efficientamento/sostituzione di componenti relativi a uno o più sottosistemi (generazione, accumulo, distribuzione ed emissione) degli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS), ivi inclusi gli interventi di installazione di pompe di calore elettriche, anche geotermiche, di installazione di collettori solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling, nonché di installazione di scaldacqua a pompa di calore.

Si specifica che **non sono ammissibili** gli interventi di installazione di generatori di calore alimentati da olio combustibile, gasolio, GPL o gas naturale, di installazione di caldaie a biomassa solo se in

sostituzione di pompe di calore, di installazione di generatori di calore per i quali sia presente a una distanza inferiore a 1000 metri dall'edificio una rete di teleriscaldamento (fatte salve eventuali limitazioni all'allacciamento verificate con l'azienda distributrice) e di installazione di boiler elettrici, nonché la messa a norma dell'impianto elettrico esistente;

g) interventi di efficientamento/sostituzione/nuova installazione di sistemi di ventilazione meccanica.

6.2 Fatto salvo l'obbligo di prevedere almeno una delle voci elencate al punto 6.1, gli interventi possono prevedere anche:

a) infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici a uso privato (a uso esclusivo dei veicoli del soggetto proponente);

b) installazione di sistemi di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili² sull'edificio e relative pertinenze, purché di potenza nominale inferiore a 500 kW, anche dotati di accumulo. Si precisa che **non sono ammissibili** interventi che prevedano uno scostamento dei pannelli maggiore di 90° rispetto all'azimut (sud);

c) gli interventi finalizzati al rispetto del principio del DNSH di cui all'Allegato 2 al presente avviso;

6.3 Gli interventi di cui al punto 6.1, lettera a), qualora l'edificio presenti problematiche di comportamento sismico, devono ricomprendere anche gli interventi strutturali che consentano di non compromettere l'integrità degli interventi di efficientamento energetico realizzati a valere sul presente avviso, in relazione alla vita utile degli stessi. Gli interventi strutturali possono configurarsi come:

a) interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico, per i quali il soggetto proponente si impegna a presentare alla struttura regionale competente, ove richiesto normativamente, il parere positivo rilasciato dalla Struttura edilizia, sedi istituzionali e sismica sul progetto esecutivo entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria di cui al punto 15.1;

b) "interventi di riparazione o locali", ai sensi del paragrafo 8.4.1 del D.M. 17.01.2018, come attestati da dichiarazione di un tecnico abilitato.

6.4 Gli interventi proposti, a pena di esclusione, devono:

a) essere corredati almeno da progetto di fattibilità tecnico-economica, fatto salvo nei casi di realizzazione di interventi di cui al punto 6.3 lettera a), per i quali è necessario il progetto esecutivo;

b) essere previsti, almeno nei propri elementi principali, nella diagnosi energetica;

c) essere conformi ai requisiti minimi di prestazione energetica e delle prescrizioni specifiche stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 272/2016 per la specifica categoria di intervento;

d) comportare una riduzione del consumo di energia primaria globale non rinnovabile in condizioni standard dell'edificio post intervento rispetto a quello dello stato di fatto di almeno il 30%;

e) rispettare il principio DNSH secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2;

f) essere coerenti con quanto previsto nella verifica climatica secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2, ove necessaria;

g) comportare un ammontare complessivo dei costi previsti in fase di presentazione della domanda almeno pari a euro 200.000 IVA inclusa; tale importo minimo si riferisce alle sole voci di spesa

² Si precisa che, qualora in fase di presentazione della domanda il soggetto proponente inserisca tra le spese ammissibili anche quelle relative all' "installazione di sistemi di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, anche dotati di accumulo" in misura superiore ai limiti previsti all'articolo 6 e all'allegato 2 del D.P.R. n. 414 del 7 dicembre 2023, non sarà possibile richiedere gli incentivi previsti al Titolo II del D.P.R. medesimo nel caso di adesione a una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile o di CACER, così come definite nel medesimo decreto.

ammissibili ai sensi del paragrafo 7.1 e dovrà essere garantito anche a seguito dell'istruttoria tecnico-finanziaria;

- h) essere coerenti con le strategie e la pianificazione a livello europeo, nazionale e regionale in materia di energia e cambiamenti climatici;
- i) rispettare la normativa europea, nazionale e regionale in materia di energia, cambiamenti climatici e, ove pertinenti, criteri ambientali minimi (CAM).

7. SPESE AMMISSIBILI

7.1 Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa, IVA inclusa:

- a) spese tecniche, comprensive di eventuali oneri (a titolo esemplificativo: diagnosi energetica, APE ante operam, verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica, progettazione, relazione tecnica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 272/2016, direzione lavori, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo/verifica di conformità APE post operam, verifica climatica ecc...);
- b) cartellonistica per la pubblicizzazione del contributo, conforme al paragrafo 20;
- c) spese relative agli interventi di cui ai punti 6.1 e 6.2, con le specifiche riportate al punto 7.2;
- d) imprevisti;
- e) spese relative agli interventi di cui al punto 6.3;

7.2 In riferimento alla realizzazione degli interventi di cui al punto 7.1, lettera c), si specifica che sono ammissibili:

- a) spese per le opere provvisoriale e accessorie;
- b) spese per la demolizione, rimozione e recupero/smaltimento di elementi edilizi o apparecchiature funzionali alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi la rimozione e lo smaltimento dell'amianto qualora riferiti a edifici costruiti o oggetto di intervento prima del 28/04/1992 (L. 257/1992);
- c) nel caso di interventi di cui al punto 6.1, lettere a) e b), le spese relative a porzioni di edificio non climatizzate, qualora le opere interessanti le stesse risultino parte integrante dell'intervento complessivo e strettamente funzionali allo stesso;
- d) le spese relative a sottosistemi comuni (es. centrali termiche, generatore di calore), nel caso di interventi relativi a impianti a servizio di più edifici, proporzionalmente al volume lordo climatizzato dell'edificio oggetto della richiesta di contributo rispetto al volume lordo climatizzato dell'insieme degli edifici serviti.

7.3 Non sono ammesse né le spese per ampliamenti volumetrici né le spese relative a interventi di demolizione totale degli edifici e relativa ricostruzione.

7.4 Ferme restando le prescrizioni di cui al successivo paragrafo 10, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere liquidate dai soggetti beneficiari a partire dalla data di concessione del contributo ed entro il 30 settembre 2029 e le relative spese devono essere rendicontate su SISPREG entro e non oltre il 31 dicembre 2029.

7.5 Le spese tecniche di cui al punto 7.1, lettera a) sono ammissibili anche se liquidate prima della data di concessione del contributo purché la data della liquidazione sia successiva al 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 63 del RDC. Relativamente alle spese sostenute precedentemente alla concessione del contributo e dunque prive di CUP, dovrà essere prodotta una autodichiarazione da parte del soggetto proponente di assenza di doppio finanziamento.

8. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

8.1 I contributi relativi agli interventi oggetto del presente avviso non si configurano, a livello del beneficiario, quali aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'UE, a patto che siano

rispettate le condizioni di ammissibilità degli edifici previste al paragrafo 5. Diversamente, il progetto risulta inammissibile e l'eventuale realizzazione degli interventi comporta la revoca, totale o parziale, del contributo concesso.

- 8.2 Nel caso di appalto, secondo quanto previsto nella Comunicazione della CE sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE (in GUUE C262 del 19 luglio 2016), laddove l'acquisto di forniture, servizi e lavori avvenga secondo una procedura concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, conforme ai principi del trattato in materia di appalti pubblici, è possibile presumere la non rilevanza in termini di aiuti di Stato, purché per la selezione siano stati applicati i criteri adeguati esposti ai punti 89 e ss. della medesima Comunicazione.
- 8.3 Il beneficiario dovrà strutturare le procedure di selezione e i conseguenti contratti in modo tale che i contributi di cui al presente avviso non si configurino quali aiuti di Stato, "diretti" o "indiretti": in caso contrario, si procederà alla revoca, totale o parziale, del contributo.
- 8.4 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Allegato 1 al presente avviso fornisce indicazioni utili a valutare preventivamente la sussistenza di attività economica e il carattere puramente locale di quest'ultima.

9. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

- 9.1 Il contributo è concesso nella misura massima di euro 1.000.000,00. Nel caso in cui siano previsti anche interventi di cui al punto 6.3, il contributo massimo erogabile è incrementato a euro 1.300.000,00, fermo restando che la quota relativa a questi ultimi non può eccedere il 30% (trenta per cento) dell'importo del contributo complessivo.
- 9.2 La quota del contributo riferita alle spese tecniche di cui al punto 7.1, lettera a), è concessa nel limite massimo del 20% (venti per cento) dell'importo del contributo complessivo.
- 9.3 La quota del contributo riferita agli imprevisti di cui al punto 7.1, lettera d), è concessa nel limite massimo del 5% (cinque per cento) dell'importo del contributo complessivo.
- 9.4 Il contributo concesso, fermo restando i limiti di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3, è:
- a) pari al massimo all'80% (ottanta per cento) dei costi complessivi previsti relativi alle sole voci di spesa ammissibili ai sensi del paragrafo 7.1, nel caso in cui il soggetto proponente non presenti la richiesta di accesso al *Conto Termico*;
 - b) pari al massimo alla differenza tra i costi complessivi previsti relativi alle sole voci di spesa ammissibili ai sensi del paragrafo 7.1 e l'importo prenotato a valere sul *Conto Termico*, attestato dall'Accettazione della Prenotazione dell'incentivo API;
- 9.5 Eventuali variazioni in aumento del costo dell'intervento successivi alla presentazione della domanda non determinano in nessun caso un incremento del contributo concedibile.
- 9.6 Il contributo richiesto può essere ridefinito in sede di istruttoria tecnico-finanziaria.
- 9.7 È ammesso il cumulo con altre forme di agevolazione europea a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di contributo nell'ambito del presente avviso ai sensi dell'art. 63, par. 9 del RDC.
- 9.8 È, altresì, ammesso il cumulo con altri contributi e/o agevolazioni pubbliche, sulla medesima voce di spesa, purché nel limite del 100% delle spese ammissibili.
- 9.9 In fase di presentazione della domanda, il soggetto proponente deve dichiarare l'eventuale esistenza di altri sostegni già richiesti o concessi, diretti al medesimo intervento, specificando:
- a) la misura di incentivazione (citandone gli estremi) per la quale è stata presentata domanda o per la quale si è beneficiari;
 - b) l'entità del contributo;
 - c) le voci di spesa oggetto del contributo.
- 9.10 Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammissibili, il contributo verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

10. TEMPISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

10.1 Gli interventi finanziati:

- a) non devono essere avviati antecedentemente alla data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo, fatto salvo quanto previsto al punto 7.5;
- b) devono essere ultimati entro 42 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo (fatte salve le richieste di proroga di cui al paragrafo 18 del presente avviso) e, comunque, entro il 30 settembre 2029, e le relative spese devono essere rendicontate su SISPREG entro e non oltre il 31 dicembre 2029.

10.2 Per avvio degli interventi si intende la data della determinazione o decreto di affidamento dei lavori/della fornitura ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

10.3 Per ultimazione degli interventi si intende la data del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 del d.lgs. 36/2023 relativo agli interventi di efficientamento energetico oggetto della richiesta di contributo.

10.4 Entro 10 giorni dall'avvio e dall'ultimazione degli interventi dovrà esserne data comunicazione alla struttura regionale competente tramite SISPREG.

11. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

11.1 La domanda di contributo, soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge, nonché i relativi allegati, devono essere presentati dal soggetto proponente su SISPREG, accessibile al seguente indirizzo https://www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx, utilizzando l'apposito formulario, previa procedura di registrazione degli utenti e accreditamento degli enti, seguendo le indicazioni riportate, nell'applicativo medesimo, alla sezione "Attivazione impresa/ente pubblico".

11.2 La domanda di contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

11.3 Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 9.00 dell'8 gennaio 2025 fino alle ore 14.00 del 28 febbraio 2025.

11.4 L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di aprire ulteriori finestre temporali qualora, dopo l'approvazione della graduatoria, siano ancora disponibili risorse finanziarie, laddove si rendessero disponibili risorse ulteriori, anche a seguito di rideterminazioni/revoche/rinunce da parte di soggetti beneficiari.

11.5 Solo nel caso di indisponibilità di SISPREG, formalmente certificata da INVA S.p.A., la domanda, pena il rigetto della stessa, deve essere presentata, nel rispetto delle tempistiche di cui al punto 11.3, alla struttura regionale competente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, corredata degli allegati obbligatori di cui al punto 11.7.

11.6 La domanda deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

11.7 Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria³:

- a) ricevuta di pagamento del bollo assolto in modalità virtuale effettuato direttamente dal sito web della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/default/homepage.do>, ovvero tramite il relativo link presente sul web/mobile della Regione Autonoma della Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it>; la causale da indicare è la seguente: "Avviso a evidenza pubblica Efficientamento enti locali – Denominazione richiedente";
- b) elaborati progettuali completi, sottoscritti ai sensi di legge da un tecnico abilitato, almeno a livello di

³ SISPREG prevede un limite massimo di 50 MB per ogni singolo allegato, ma non limite massimo complessivo degli allegati.

progetto di fattibilità tecnico- economica, contenente almeno i seguenti documenti:

- relazione tecnica generale di progetto, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
 - elaborati grafici delle opere, redatti in scala e debitamente quotati, relativi sia alla situazione ante che post intervento;
 - computo metrico estimativo dell'opera: redatto sulla base del vigente prezziario regionale ed eventualmente di analisi prezzi;
 - quadro economico di progetto;
 - cronoprogramma;
 - relazione CAM (*qualora non presente un'apposita sezione all'interno della relazione tecnica generale di progetto*);
 - verifica climatica, ove pertinente secondo quanto previsto in Allegato 2 (*qualora non presente un'apposita sezione all'interno della relazione tecnica generale di progetto*).
- c) provvedimento/i dell'organo decisionale competente del soggetto proponente di approvazione del progetto di cui alla precedente lettera b);
- d) provvedimento/i dell'organo decisionale competente del soggetto proponente riguardante/i l'impegno ad assicurare, con riferimento al progetto di cui alla lettera b), la copertura finanziaria delle spese non ammissibili a contributo⁴, specificandone l'importo e le fonti;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, siglata dal dirigente lavori pubblici, ove esistente, o dal responsabile del servizio tecnico, che l'intervento/i è/sono inserito/i nel piano triennale delle opere pubbliche. La dichiarazione deve essere comprensiva di un link alla pagina dedicata del sito istituzionale dell'ente;
- f) diagnosi energetica dell'edificio, sottoscritta da un tecnico abilitato;
- g) simulazione di APE post operam sottoscritto/i da un tecnico abilitato;
- h) ove prevista normativamente, relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 272/2016, sottoscritta da un tecnico abilitato;
- i) scheda tecnico-economica di progetto (STEP) sottoscritta da un tecnico abilitato;
- j) documentazione relativa alla verifica climatica di cui all'Allegato 2 ed eventuale documentazione attestante il rispetto del principio del DNSH secondo le indicazioni contenute nell'allegato medesimo;
- k) solo nel caso di interventi di cui al punto 6.3: parere positivo sul progetto esecutivo rilasciato dalla Struttura regionale Edilizia sedi istituzionali e sismica, qualora già disponibile⁵, nel caso di interventi di miglioramento/adequamento sismico, ove previsto, oppure dichiarazione di un tecnico abilitato nel caso di interventi di riparazione o locali, ai sensi del paragrafo 8.4.1 del D.M. 17.01.2018;
- l) solo nel caso di accesso al *Conto Termico*: Accettazione della Prenotazione dell'incentivo (API) rilasciata dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. e Modello di dichiarazione di provenienza delle risorse (Modello 1X);
- m) in caso di non proprietà dell'immobile oggetto di intervento:
- i. atto relativo alla titolarità di altro diritto reale di godimento dello stesso in capo al soggetto

⁴ Si intendono le spese eccedenti il contributo regionale anche qualora riferite a interventi non ammissibili a contributo effettuati contestualmente all'intervento di efficientamento energetico.

⁵ Si ricorda che qualora il parere positivo rilasciato dalla Struttura edilizia, sedi istituzionali e sismica sul progetto esecutivo, ove normativamente previsto, non venga allegato alla domanda, lo stesso dovrà essere presentato alla struttura regionale competente entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria di cui al punto 15.1.

- proponente, dal quale emerga il rispetto della condizione di cui al punto 5.1, lettera 5.1d);
- ii. idoneo/i atto/i con il/i quale/i il proprietario – oltre a concedere il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo e all’esecuzione dei lavori – e il beneficiario, si impegnano a mantenere la condizione di ammissibilità degli edifici di cui al punto 5.1e);
 - n) solo nel caso di inoltro della domanda secondo le modalità di cui al punto 11.5: copia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità, firmatario della domanda, qualora il documento non sia sottoscritto digitalmente;
 - o) elenco dei documenti trasmessi in allegato all’istanza e al formulario, nominativo del personale autorizzato a intrattenere i contratti ed estremi bancari, redatto in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione.

12. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

12.1 Il presente avviso prevede una “procedura a scadenza”, consistente in una valutazione comparata delle domande di contributo sulla base di criteri di selezione predeterminati e definiti anche con riferimento ai criteri di selezione applicabili all’azione del PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027 approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 27 marzo 2023.

12.2 I progetti presentati vengono sottoposti alle seguenti fasi istruttorie:

- a) **istruttoria formale:** come meglio descritto al paragrafo 13, verifica, effettuata dalla struttura regionale competente, della completezza e regolarità formale della domanda rispetto a quanto previsto al paragrafo 11, nonché del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 4, 5 e 8;
- b) **istruttoria tecnico-finanziaria:** come meglio descritto al paragrafo 14, valutazione delle sole domande per le quali l’istruttoria formale ha avuto esito positivo, svolta da una commissione di valutazione;

12.3 Il procedimento istruttorio di cui al punto 12.2 si conclude entro 180 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di cui al punto 13.1, di cui 45 giorni riservati per l’istruttoria formale. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto/sospeso qualora si verificano le ipotesi descritte di seguito in relazione alle specifiche fasi dell’istruttoria.

13. ISTRUTTORIA FORMALE

13.1 La struttura regionale competente comunica ai soggetti proponenti a partire dal giorno successivo alla data di chiusura di presentazione delle domande di cui al punto 11.3, l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 12 della l.r. 19/2007.

13.2 In caso di incompletezza della domanda, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.r. 19/2007, la struttura regionale competente può assegnare al soggetto proponente un termine di 10 giorni entro il quale integrare la documentazione. Decorso inutilmente detto periodo, la struttura regionale competente comunica al soggetto proponente il rigetto della domanda con le modalità semplificate di cui all’art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l’inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

13.3 Qualora ai fini della prevista istruttoria formale, con riferimento alla domanda di contributo, la struttura regionale competente ritenesse opportuno chiedere un parere di competenza in merito al rispetto della condizione di ammissibilità di cui al paragrafo 8 del presente avviso, i termini per la prevista istruttoria sono sospesi ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett a) della l.r. 19/2007.

13.4 Per le domande risultate non ammissibili, applicate le disposizioni di cui all’art. 16 della l.r. 19/2007, il dirigente della struttura regionale competente procede, con proprio provvedimento, al rigetto della domanda e alla comunicazione, al soggetto proponente, con indicazione dei motivi di esclusione.

13.5 Le domande per le quali l’istruttoria formale ha avuto esito positivo vengono trasmesse in un’unica soluzione alla commissione di valutazione per lo svolgimento della successiva istruttoria tecnico-finanziaria.

14. ISTRUTTORIA TECNICO-FINANZIARIA.

14.1 L'istruttoria tecnico-finanziaria è svolta da una commissione composta da n. 3 componenti con comprovata competenza in materia energetica, appositamente individuati dal COA Energia di Finaosta S.p.A., nell'ambito della convenzione in essere e nominati con provvedimento della struttura regionale competente. La commissione può avvalersi di esperti in materia sismica e ambientale, appositamente individuati, per le verifiche relative agli aspetti strutturali, di rispetto del DNSH e della verifica climatica.

14.2 L'istruttoria tecnico-finanziaria consiste:

- a) nella **verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità** di cui ai paragrafi 6 e 7;
- b) nella **valutazione della qualità tecnica** del progetto;
- c) nella **definizione della graduatoria** dei soli progetti per i quali la verifica di cui alla lettera a) e la valutazione di cui alla lettera b) hanno avuto esito positivo.

14.3 La **valutazione della qualità tecnica** del progetto di cui al punto 14.2, lettera b) consiste nell'attribuzione di un giudizio qualitativo sulla base dei criteri di cui alla Tabella 1.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO				
ID	CRITERIO	DESCRIZIONE	RANGE PUNTEGGIO	GIUDIZIO
1.A	QUALITÀ DELLA DIAGNOSI ENERGETICA		0-12	Somma dei punteggi da 1.A.a a 1.A.d
1.A.a	Completezza dello stato di fatto	L'analisi dello stato di fatto è esaustiva, completa ed è corredata da dati operativi relativi ad almeno due anni, aggiornati, misurati e tracciabili.	0-3	0 - insufficiente 1 - sufficiente 2 - buono 3 - ottimo
1.A.b	Correttezza metodologica	Nel documento emergono in modo chiaro e adeguatamente motivato le assunzioni e i riferimenti metodologici utilizzati, nonché le modalità di raffronto tra il modello di calcolo e i consumi reali e quelle di taratura/validazione. Non emergono anomalie tali da pregiudicare potenzialmente l'affidabilità delle valutazioni.	0-3	0 - insufficiente 1 - sufficiente 2 - buono 3 - ottimo
1.A.c	Chiarezza	Il documento risulta chiaro, comprensibile e coerente nelle diverse sezioni che lo compongono. Permette inoltre un'agevole individuazione delle criticità riscontrate e degli interventi proposti.	0-3	0 - insufficiente 1 - sufficiente 2 - buono 3 - ottimo
1.A.d	Completezza degli interventi proposti	La diagnosi prevede la simulazione di un adeguato numero di interventi alternativi, per i quali sono sviluppate in modo opportuno le valutazioni di risparmio energetico ed economico.	0-3	0 - insufficiente 1 - sufficiente 2 - buono 3 - ottimo
1.B	QUALITÀ DELLA STEP E DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		0-9	Somma dei punteggi da 1.B.a a 1.B.c
1.B.a	Chiarezza	La STEP è sviluppata in modo chiaro e, unitamente alla documentazione presentata, consente un'agevole comprensione dello stato di fatto e di quello di progetto.	0-3	0 - insufficiente 1 - sufficiente 2 - buono 3 - ottimo
1.B.b	Completezza	La STEP è compilata in tutte le sezioni e in modo esaustivo. Sono presenti tutti gli indicatori e le informazioni necessarie per la successiva fase di formulazione della graduatoria.	0-6	0 - insufficiente 2 - sufficiente 4 - buono 6 - ottimo
1.C	QUALITÀ DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE		0-6	Somma dei punteggi da 1.C.a a 1.C.b
1.C.a	Completezza e chiarezza delle valutazioni economiche	Le analisi economiche hanno un adeguato livello di dettaglio e non presentano anomalie tali da pregiudicare potenzialmente l'affidabilità delle valutazioni.	0-3	0 - insufficiente 1 - sufficiente 2 - buono 3 - ottimo
1.C.b	Completezza, chiarezza e idoneità del quadro finanziario	Il quadro finanziario è chiaramente esposto e permette di risalire in modo univoco alla copertura economica delle spese sostenute.	0-3	0 - insufficiente 1 - sufficiente 2 - buono 3 - ottimo
1.D	COERENZA DELLA DOCUMENTAZIONE		0-3	Punteggio di 1.D.a
1.D.a	Coerenza	LA STEP è coerente con la diagnosi energetica, con la documentazione progettuale e con il computo metrico.	0-3	0 - insufficiente 1 - sufficiente 2 - buono 3 - ottimo

Tabella 1 – Criteri per la valutazione della qualità tecnica del progetto

14.4 Per ogni criterio della Tabella 1 viene effettuata la media dei giudizi dei singoli commissari, arrotondata a due cifre decimali.

14.5 La somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio deve essere superiore o uguale a 15 punti, pena la non ammissibilità alla fase di definizione della graduatoria di cui al punto 14.2, lettera c).

14.6 La commissione procede all'attribuzione dei punteggi, sulla base dei criteri di valutazione di cui alla seguente Tabella 2, relativamente ai soli progetti per i quali le valutazioni di cui al punto 14.2, lettere a) e b) hanno ottenuto esito positivo.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA				
ID	CRITERIO	DESCRIZIONE	RANGE PUNTEGGIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
1	Dimensione dell'edificio	Superficie utile dell'edificio (mq)	0-5	0 punti → Su ≤ 100 mq 1 punto → 100 mq < Su ≤ 300 mq 2 punti → 300 mq < Su ≤ 500 mq 3 punti → 500 mq < Su ≤ 700 mq 4 punti → 700 mq < Su ≤ 900 mq 5 punti → Su > 900 mq
2	Cantierabilità	Livello di progettazione alla data di presentazione della domanda di contributo	0-5	0 punti → assenza di approvazione di un progetto esecutivo 5 punti → progetto esecutivo approvato
3	Risparmio energetico	Riduzione percentuale del fabbisogno annuo di energia primaria globale non rinnovabile, in condizioni standard, rispetto allo stato di fatto dell'edificio (%)	0-20	1 punto ogni 2 punti % aggiuntivi rispetto al risparmio minimo del 30%, fino ad un massimo di 20 punti attribuibili
4	Riduzione delle emissioni di CO ₂	Riduzione percentuale delle emissioni annuali di CO ₂ (%)	0-20	1 punto ogni 2 punti % aggiuntivi rispetto al risparmio minimo del 30%, fino ad un massimo di 20 punti attribuibili
5	Prestazioni edificio	Classe energetica raggiunta a fine intervento (prevalente in termini di superficie)	0-15	0 punti → classe energetica D 6 punti → classe energetica C 9 punti → classe energetica B 12 punti → classe energetica A1-A2 15 punti → classe energetica A3-A4
6	Fonti energetiche rinnovabili	Nuova produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili rispetto alla situazione ex-ante	0-15	0 punti → nessuna produzione aggiuntiva 3 punti → 0 kWh < produzione aggiuntiva ≤ 10.000 kWh 6 punti → 10.000 kWh < produzione aggiuntiva ≤ 20.000 kWh 9 punti → 20.000 kWh < produzione aggiuntiva ≤ 30.000 kWh 12 punti → 30.000 kWh < produzione aggiuntiva ≤ 40.000 kWh 15 punti → produzione aggiuntiva > 40.000 kWh
7	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto	Percentuale di cofinanziamento del progetto con altri contributi e/o agevolazioni pubbliche (%). Si riferisce al costo previsto del progetto complessivo	0-15	5 punti → cofinanziamento con altri contributi/agevolazioni pari ad almeno il 5% 10 punti → cofinanziamento con altri contributi/agevolazioni pari ad almeno il 10% 15 punti → cofinanziamento con altri contributi/agevolazioni pari ad almeno il 15%
8	Indicatore costi/benefici	Rapporto tra il risparmio annuo di energia primaria globale non rinnovabile e l'importo del contributo concedibile (kWh/€)	0-5	0 punti → indicatore ≤ 0,25 kWh/€ 2 punti → 0,25 kWh/€ < indicatore ≤ 1 kWh/€ 5 punti → indicatore > 1 kWh/€
TOTALE			0-100	

Tabella 2 – Criteri per la definizione della graduatoria

14.7 Nel corso dell'istruttoria tecnico-finanziaria, è facoltà della commissione richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 19/2007, chiarimenti, precisazioni e integrazioni documentali che si rendessero, a proprio giudizio, necessari, anche in riferimento a spese che si discostano significativamente rispetto a prezzi di mercato o a prezzi ufficiali. In tale sede, la commissione potrà richiedere, qualora necessario, anche l'aggiornamento della STEP di cui al punto 11.7, lettera i).

14.8 In tal caso, su proposta della commissione, la struttura regionale competente invia la richiesta di integrazioni al soggetto proponente, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 30 giorni consecutivi dalla richiesta. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei

termini dell'istruttoria medesima. La mancata risposta del soggetto proponente entro il termine stabilito costituisce causa di rigetto della domanda: di tale esito, la struttura regionale competente informa il soggetto proponente con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007.

- 14.9 L'ammontare delle spese ammissibili può essere rideterminato dalla commissione nel caso in cui alcune voci di costo siano ritenute non ammissibili o non congrue. In tal caso, la commissione ricalcola l'indicatore di cui ai criteri 7 e 8 della Tabella 2 per l'assegnazione del relativo punteggio.
- 14.10 Per i criteri per i quali non siano presenti, anche a seguito di eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni, sufficienti elementi per formulare la valutazione, la commissione attribuisce un punteggio pari a zero.
- 14.11 La commissione redige la graduatoria dei progetti, considerando che, in caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale quella che consente un punteggio maggiore secondo i criteri di premialità sotto riportati per ordine di importanza, senza influire sul punteggio già attribuito:
- Sinergie intervento rispetto a ulteriori interventi finanziati nel programma o da altri fondi;
 - Intervento inserito nell'ambito di un Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC);
 - Utilizzo di tecnologie digitali utili a ottimizzare la gestione dei consumi energetici;
 - Grado di innovazione delle soluzioni proposte.
- 14.12 La graduatoria è redatta in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna domanda. La graduatoria riporta:
- l'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili e il contributo concedibile;
 - l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
 - l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento con l'indicazione dei punteggi conseguiti e dei motivi di inammissibilità.

15. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- 15.1 A seguito del ricevimento delle risultanze dell'attività istruttoria in capo alla commissione, la struttura regionale competente approva la graduatoria di cui al punto 14.12 e ne comunica l'esito ai soggetti proponenti, nel rispetto dei termini indicati al punto 12.3.
- 15.2 Relativamente ai progetti non ammissibili a finanziamento, prima di procedere con l'adozione del provvedimento di cui al paragrafo 15.1, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007.
- 15.3 Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, la struttura regionale competente può procedere allo scorrimento della graduatoria, previo impegno del soggetto proponente a realizzare l'intervento nei termini stabiliti dall'avviso, eventualmente ridefiniti sulla base della tempistica a disposizione per la conclusione degli interventi.
- 15.4 Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria di cui al punto 15.1, pena il rigetto della domanda, il soggetto proponente dei progetti ammissibili e finanziabili deve comunicare l'accettazione del contributo, trasmettendo inoltre alla struttura regionale competente:
- il CUP relativo al progetto, acquisito in conformità alla vigente normativa;
 - qualora l'importo del contributo inizialmente richiesto sia stato ridefinito in esito all'istruttoria*: formale accettazione, a progetto invariato, dell'importo rideterminato del contributo indicando altresì che la copertura finanziaria per la quota parte di spese non oggetto di contributo è garantita con fondi propri o altre forme di finanziamento compatibili con il presente avviso. In assenza di risposta o in caso di risposta negativa, la struttura regionale competente comunica il rigetto della domanda;
 - l'eventuale richiesta della prima erogazione a titolo di anticipo, secondo quanto disposto al successivo punto 16.1.
- 15.5 Qualora un progetto risulti ammissibile ma finanziabile parzialmente per esaurimento dei fondi disponibili, è comunicata al soggetto proponente la posizione in graduatoria e l'entità delle spese ammissibili ma non

finanziabili, precisando la parziale copertura della domanda. In tal caso, fermo restando che il beneficiario deve realizzare il progetto così come presentato in sede di domanda, lo stesso deve comunicare alla struttura regionale competente l'accettazione o la rinuncia al contributo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

- 15.6 A seguito di quanto previsto al punto 15.4 e comunque entro 45 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria e dell'importo del contributo concedibile, il dirigente della struttura regionale competente provvede, con proprio provvedimento, alla concessione del contributo, secondo il cronoprogramma presentato nella STEP in allegato alla domanda di contributo e secondo la modalità di erogazione prescelta. Nel caso in cui il parere di cui al punto 6.3, lettera a), ove normativamente previsto, non venga allegato alla domanda, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione alla struttura regionale competente del parere medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria di cui al punto 15.1.
- 15.7 Entro 15 giorni dall'approvazione del suddetto provvedimento, la struttura regionale competente provvede alla trasmissione ai soggetti beneficiari dell'atto di concessione del contributo.
- 15.8 I contributi vengono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili di cui al paragrafo 3.
- 15.9 Per gli eventuali progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili, è comunicata al soggetto proponente la posizione in graduatoria e la non finanziabilità del progetto.

16. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 16.1 L'erogazione del contributo può prevedere, su richiesta del beneficiario, fino a un massimo di tre quote:
- i. la prima, facoltativa, a titolo di anticipo nella misura del 30% del contributo concesso;
 - ii. la seconda, a stato di avanzamento lavori, previa presentazione della documentazione riportata ai paragrafi 17.6 e 17.8, che attesti il sostenimento di almeno il 70% delle spese ammissibili e, ove il progetto sia sottoposto a controllo di primo livello, previa verifica della rendicontazione da parte del controllore. Tale somma è decurtata dell'importo erogato a titolo di anticipo se ricevuto;
 - iii. la terza a saldo, fino a concorrenza del 100% del contributo concesso, a seguito dell'ultimazione dei lavori oggetto del contributo, previa presentazione della documentazione riportata al paragrafo 17.9 del presente avviso e, ove il progetto sia sottoposto a controllo di primo livello, previa verifica della rendicontazione da parte del controllore.
- 16.2 A valere sugli stati di avanzamento e precedentemente agli eventuali controlli di primo livello di cui all'articolo 74 lettera a) del RDC in capo alla struttura regionale responsabile dei controlli, in occasione della rendicontazione delle spese, la struttura regionale competente effettua le verifiche relative alla gestione delle operazioni mediante la compilazione di apposite check list gestionali. Tali check list dovranno essere compilate in itinere, per tutta la durata del progetto e dovranno essere inserite su SISPREG.

17. MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

- 17.1 A seguito della concessione del contributo e per tutto il corso dell'attuazione del progetto, il beneficiario deve provvedere a implementare in SISPREG tutti i dati fisici, finanziari e procedurali, al fine di consentire all'AdG del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 di trasmetterli, bimestralmente, al sistema nazionale di monitoraggio dell'IGRUE.
- 17.2 Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, dei singoli progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati. Al fine di garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, l'amministrazione regionale esercita il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative verificando - anche attraverso controlli di tipo ispettivo - l'eventuale esistenza di ritardi nell'esecuzione dell'iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere per tempo alla revoca dell'impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un'altra iniziativa.
- 17.3 A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato dall'amministrazione regionale al fine di verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi e poter avviare con sollecitudine eventuali azioni correttive, necessarie

anche per la generazione di risultati a valle del finanziamento dei progetti operativi e per assicurare l'esecuzione delle attività nel rispetto del progetto presentato.

- 17.4 Le spese effettivamente sostenute e pagate per realizzare il progetto, unitamente a tutti i documenti a esse inerenti e alle checklist di autovalutazione delle procedure di affidamento devono essere obbligatoriamente inserite, da parte del beneficiario, in SISPREG.
- 17.5 Per essere considerate ammissibili a valere sul PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027, le spese devono essere conformi alla normativa europea in materia di Fondi europei per la politica di coesione 2021/27 e alle norme nazionali e regionali. Le spese devono essere pertinenti, effettive, riferibili temporalmente al periodo di validità del finanziamento, comprovabili, legittime, contabilizzate e documentate con giustificativi originali. La disciplina inerente all'ammissibilità delle spese è descritta nei capitoli 6 e 8 del "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione" reperibile al link <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-europeo-di-sviluppo-regionale/fesr-2021-27/gestione-e-controllo-fesr-2021-27> .
- 17.6 La predisposizione del rendiconto delle spese sostenute è effettuata, a seguito del pagamento di almeno il 70% delle spese ammissibili e a saldo, mediante SISPREG, nel quale il beneficiario deve necessariamente caricare i seguenti documenti:
- le fatture quietanzate (o documenti contabili di valore equivalente), intestate al beneficiario, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, entrambe indicanti il CUP e della descrizione dei beni, dei servizi o dei lavori acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa del progetto approvato;
 - una dichiarazione sostitutiva, resa dal beneficiario, che attesti di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime spese;
 - la documentazione a supporto della spesa e la documentazione riguardante gli aspetti procedurali dell'operazione rilevanti ai fini dell'esecuzione delle verifiche (quali ad esempio la documentazione relativa alle procedure di gara/di affidamento);
- 17.7 Laddove il progetto sia sottoposto a controllo, l'attività di verifica delle rendicontazioni presentate, necessaria per l'erogazione del contributo, è effettuata dalla struttura regionale responsabile del controllo di primo livello, utilizzando le apposite check list caricate in SISPREG, in conformità a quanto disciplinato dal "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione".
- 17.8 L'erogazione a stato di avanzamento lavori è subordinata all'acquisizione, tramite SISPREG, di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.
- 17.9 Nel caso di rendicontazione a saldo, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello verifica inoltre che la seguente documentazione sia stata acquisita tramite SISPREG:
- Relazione tecnico-economica finale sulla realizzazione dell'intervento e sul raggiungimento degli indicatori, redatta in conformità al modello che sarà reso disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta con firma digitale da un tecnico abilitato, indicando gli estremi di iscrizione all'Ordine o al Collegio di appartenenza; la relazione dovrà comprendere le fotografie dell'opera in numero tale da raffigurare in modo completo le principali caratteristiche (edilizie e impiantistiche) e della cartellonistica prevista per la divulgazione dell'iniziativa;
 - comunicazione di avvenuta conclusione dell'intervento oggetto di contributo, a firma del legale rappresentante del beneficiario, corredata del certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 del d. lgs. 36/2023;
 - attestato di prestazione energetica dell'edificio post intervento;
 - dichiarazione di aderenza ai principi del DNSH;
- Si precisa che nell'ambito della relazione tecnico-economica finale sulla realizzazione dell'intervento e sul raggiungimento degli indicatori:
- l'indicatore "RCO 19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata" espresso in mq, deve essere valorizzato dal beneficiario, a conclusione dei lavori e riportato in SISPREG;

- l'indicatore "RCR 26 – Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)" espresso in MWh/anno deve essere valorizzato dal beneficiario, a conclusione dei lavori e riportato in SISPREG;
- 17.10 Il rendiconto finale delle spese deve essere trasmesso, tramite SISPREG, entro 90 giorni dalla data di ultimazione degli interventi oggetto di contributo.
- 17.11 Nel caso in cui la documentazione caricata in SISPREG non sia completa e necessiti dunque di integrazioni documentali, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello è autorizzata a richiedere ai soggetti beneficiari:
- elementi di dettaglio e giustificazione relativi all'ammontare della spesa dichiarata;
 - ogni documentazione ritenuta idonea a certificare l'effettivo pagamento del prezzo indicato nella documentazione di spesa presente nel sistema informativo.
- 17.12 Il beneficiario trasmette alla struttura regionale responsabile del controllo di primo livello la documentazione integrativa, eventualmente richiesta.
- 17.13 Oltre alle verifiche desk, sopra descritte, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello può sottoporre i progetti finanziati a controlli in loco, finalizzati a verificare, l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione, la fornitura del prodotto/servizio, la piena fruibilità dell'opera realizzata e/o del bene o del servizio acquisito, il pieno rispetto delle condizioni poste dal PR e dalle disposizioni applicative eventualmente anche contenute nell'accordo di sovvenzionamento, il rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione, il rispetto (eventuale) del vincolo di destinazione.
- 17.14 Al termine dei controlli, la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello trasmette l'esito tramite SISPREG al beneficiario e alla struttura regionale competente, che provvederà all'erogazione del contributo dovuto. L'esito delle attività di controllo sarà accessibile, per il tramite di SISPREG, non solo ai soggetti beneficiari, ma anche all'AdG, all'AFC e all'AdA.
- 17.15 Qualora il progetto sia sottoposto a controllo di primo livello, l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica di ammissibilità di tutte le spese effettivamente sostenute nell'ambito dei controlli di primo livello conformemente a quanto disposto dal SIGeCo del PR Valle d'Aosta FESR 2021-27 consultabile al seguente link: <https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-europeo-di-sviluppo-regionale/fesr-2021-27/gestione-e-controllo-fesr-2021-27>.
- 17.16 Oltre ai controlli di primo livello sopra descritti, è facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'UE, di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. In questi casi, il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi tutta la documentazione relativa all'attività finanziata.
- 17.17 In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e facilitare le attività di controllo da parte dell'AdA (controllo ai sensi dell'art. 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del RDC), della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della CE, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 17.18 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso.
- 17.19 In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca totale o parziale delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative previsti dalla normativa di riferimento.
- 17.20 La struttura regionale competente si riserva, con la collaborazione del COA energia, la facoltà di richiedere, oltre ai dati progettuali di dettaglio, i consumi reali degli edifici oggetto di contributo per 3 anni successivi all'ultimazione dei lavori, al fine di monitorare gli effettivi risparmi conseguiti e di divulgare le migliori pratiche sul territorio.

18. VARIAZIONI DI PROGETTO E PROROGHE

- 18.1 È consentito presentare, per tutta la durata del progetto, una sola variazione di progetto.

18.2 Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

18.3 In particolare, in linea con quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, al capitolo 5.8, si possono verificare le seguenti casistiche:

- a) scostamento massimo fino al 20% delle singole voci di spesa sul valore totale approvato di ciascuna voce o modifiche non sostanziali (da calcolare e verificare per entrambe le voci rettificate/aumentate): si considera non sostanziale la variazione che non altera la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione quali, a titolo esemplificativo, modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative di una o più attività, modifiche imposte da adeguamento a norme amministrative o di altro tipo, sopravvenute in corso di realizzazione. Tali variazioni non richiedono la preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione del beneficiario alla struttura regionale competente e all'AdG, informando per conoscenza la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello;
- b) scostamento superiore al 20% delle singole voci di spesa (da calcolare e verificare per entrambe le voci rettificate/aumentate): il beneficiario è tenuto a presentare una richiesta di autorizzazione preventiva alla struttura regionale competente e all'AdG, informando per conoscenza il Responsabile dei controlli di I livello. La richiesta è comprensiva di una relazione che riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e delle attività variare. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro la data prevista di conclusione del progetto e non comportano l'automatica dilazione del termine finale. A conclusione dell'istruttoria della richiesta, la struttura regionale competente d'intesa con l'AdG dà comunicazione dell'esito al beneficiario e per conoscenza la struttura regionale responsabile del controllo di primo livello;

18.4 Non sono comunque ammissibili:

- a) variazioni che comportano una diminuzione del punteggio attribuito dalla commissione di valutazione in fase di istruttoria tecnico-finanziaria con conseguente riposizionamento in graduatoria al di sotto dell'ultimo progetto finanziato;
- b) variazioni che incidano sulle condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6;

18.5 In caso di non accoglimento della richiesta di autorizzazione alle variazioni, il beneficiario deve realizzare il progetto nelle modalità originariamente previste pena la revoca del contributo da parte della struttura regionale competente.

18.6 Nel caso in cui il progetto accusi dei ritardi nell'esecuzione e nella realizzazione delle operazioni per cause non riconducibili al beneficiario, lo stesso inoltra, per il tramite di SISPREG, alla struttura regionale competente, all'AdG del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e alla struttura Controllo progetti europei e statali, entro i termini previsti per la conclusione del progetto ai sensi del punto 10.1, una richiesta di proroga accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi o le cause impreviste o di forza maggiore unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione della struttura regionale competente, in accordo con l'AdG.

18.7 In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario può scegliere di realizzare il progetto entro il termine originariamente previsto o rinunciare al contributo ai sensi del paragrafo 22.

18.8 Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 5.8 del "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione": "Disciplina delle variazioni e delle proroghe di progetto in fase di attuazione".

19. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

19.1 Ai sensi della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e della Legge n. 241/1990, i responsabili del procedimento sono:

- a) per le fasi di istruttoria, valutazione e gestione delle domande, il responsabile della struttura regionale competente. Per il presente avviso la Struttura programmatore è la Struttura sviluppo energetico sostenibile che individua nell'Unità Organizzativa Amministrativo-contabile e SUEL la struttura operativa deputata alla gestione del medesimo;

- b) per il controllo di primo livello sulla realizzazione del progetto, il responsabile della struttura regionale responsabile del controllo di primo livello.

20. VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

20.1 I beneficiari si impegnano a rispettare gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dagli artt. 47, 50 e dall'allegato IX del RDC nel seguente modo:

- a) fornendo, sul proprio sito web e sui siti di social media ufficiali, ove esistenti, una breve descrizione dell'operazione (comprese le finalità e i risultati) ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'UE;
- b) apponendo una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, riportando il blocco istituzionale composto dal logo "Coesione Italia-Cohésion Italie 21-27 Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste" seguito dagli emblemi dell'UE ("Cofinanziato dall'Unione europea"), della Repubblica Italiana e della Regione autonoma Valle d'Aosta-Région autonome Vallée d'Aoste;
- c) per operazioni il cui costo totale supera i 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compaia l'emblema dell'Unione europea conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del RDC, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o siano installate le attrezzature acquistate con il sostegno UE;
- d) per operazioni il cui costo totale è inferiore a 500.000 euro, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente, recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;

20.2 In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui agli articoli 47 e 50 paragrafi 1 e 2 del RDC e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'AdG applica opportuni meccanismi sanzionatori che, tenendo conto del principio di proporzionalità, prevedono la riduzione del contributo concesso fino al 3%;

20.3 I dati dei beneficiari del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 saranno resi pubblici a norma dell'art. 49 del RDC.

21. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

21.1 I beneficiari sono responsabili dell'avvio e della gestione delle procedure amministrative e tecniche necessarie all'attuazione del progetto e della successiva predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria per la rendicontazione delle spese.

21.2 Nell'attuazione dei progetti i beneficiari sono, in particolare, tenuti al rispetto della normativa applicabile, con particolare attenzione al rispetto delle norme europee, statali e regionali sulle procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di opere pubbliche.

21.3 La concessione del contributo genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente avviso; in particolare il beneficiario è tenuto al rispetto dei suddetti obblighi (esemplificativi e non esaustivi):

- a) dare comunicazione dell'avvio del progetto su SISREG, entro 45 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e di concessione del contributo;
- b) attuare il progetto secondo quanto definito nella proposta progettuale approvata dalla struttura regionale competente;
- c) rispettare il cronoprogramma di spesa del progetto, così come definito nella proposta progettuale approvata, al fine di concorrere a evitare il c.d. "disimpegno automatico" delle risorse assegnate al PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027, ai sensi dell'art. 105 del RDC;
- d) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di CUP;
- e) ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di codice identificativo di gara (CIG), per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, l'adempimento degli

obblighi di contribuzione posti a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'ANAC, l'univoca individuazione delle movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;

- f) raggiungere gli indicatori di output e contribuire al raggiungimento degli indicatori di risultato previsti dal progetto, riportati al paragrafo 17.9;
- g) trasmettere i dati sui consumi reali dell'edificio riferiti ai tre anni successivi all'ultimazione degli interventi oggetto di contributo, considerando come primo anno quello successivo all'anno in cui è avvenuta la fine dei lavori oggetto del contributo medesimo; la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui si riferiscono i dati di consumo raccolti;
- h) tenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o disporre di un'adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto;
- i) rendicontare le spese, rispettando le indicazioni dell'Amministrazione regionale in merito all'ammissibilità delle spese, alla documentazione necessaria per la dichiarazione di ammissibilità delle stesse e alla conservazione dei giustificativi di spesa, così come previsto dalla normativa di riferimento;
- j) rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- k) utilizzare SISPREG, per le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione, finalizzato alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'AdG, ai sensi dell'art.69, paragrafo 8, e dell'allegato XIV del RDC;
- l) fornire alla Regione, mediante il caricamento dei dati in SISPREG, con cadenza bimestrale, tutti i dati obbligatori ad assicurare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto (a titolo esemplificativo gli adempimenti posti in capo ai beneficiari dal Protocollo unico di colloquio PUC);
- m) fornire alla Regione ogni ulteriore informazione relativa allo stato di avanzamento del progetto e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027;
- n) sostenere e pagare le spese nel periodo di ammissibilità previsto dal RDC;
- o) predisporre, tramite SISPREG, il rendiconto delle spese sostenute accompagnato dalla relativa documentazione;
- p) attenersi, oltre che alle specifiche disposizioni definite dal PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 e contenute nel SIGeCo, alle normative europee, statali, regionali e, con particolare riferimento, per quanto attiene a queste ultime, alle regole sulla concorrenza, protezione dell'ambiente, appalti pubblici, pari opportunità e non discriminazione;
- q) garantire gli impegni connessi al rispetto del principio di DNSH, di cui all'Allegato 2 al presente avviso;
- r) applicare la verifica climatica per l'adattamento nel caso di ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e, qualora necessario, integrarne i risultati a livello progettuale;
- s) procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara per l'acquisizione di beni e servizi o, in alternativa, alla predisposizione e trasmissione delle lettere di invito;
- t) pubblicare l'eventuale graduatoria e/o comunicazione degli esiti e degli eventuali importi rideterminati delle forniture e prestazioni affidate;
- u) conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto, sotto forma di originali o copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in forma elettronica, secondo quanto disposto dall'art. 82 del RDC, per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento effettuato;
- v) consentire l'accesso al cantiere al personale della Regione Autonoma Valle d'Aosta o a soggetti dalla

stessa delegati;

- w) accettare il controllo dei competenti organismi europei, statali e regionali (in particolare, quelli preposti al controllo di primo livello ed eventualmente di secondo livello), nonché di quelli definiti dal SIGeCo, sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- x) garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti al progetto, nel rispetto della normativa vigente;
- y) assicurare il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione ai sensi del RDC e, nello specifico, artt. 47, 50 e allegato IX, come declinati al precedente paragrafo 20;
- z) riportare in tutti i documenti, strumenti e messaggi di informazione, comunicazione e attuazione progettuale, il brand unitario "Coesione Italia – Cohésion Italie 21-27 Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste", seguito dagli emblemi dell'UE, della Repubblica Italiana e della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- aa) adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico il sostegno ricevuto. A tale obbligo occorre adempiere, in via principale, riportando il brand unitario "Coesione Italia – Cohésion Italie 21-27 Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste", seguito dagli emblemi dell'UE. Accanto all'emblema dell'UE occorre sempre riportare gli emblemi degli altri soggetti finanziatori, ovvero la Repubblica italiana e la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- bb) ultimare il progetto entro e non oltre la data indicata nella proposta progettuale approvata dalla struttura regionale competente, fatta salva la possibilità per la Regione di concedere una proroga, dietro richiesta debitamente motivata del beneficiario, in casi eccezionali, debitamente motivati e/o di forza maggiore, nel rispetto di quanto definito nel Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione;
- cc) assicurare la sostenibilità del progetto anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:
 - organizzativo, ovvero assicurare il management e l'insieme delle altre risorse necessarie per dare continuità al progetto;
 - finanziario, ovvero la copertura dei costi di gestione, a regime, necessari per dare continuità al progetto;
 - degli effetti, ovvero dare continuità al progetto, in termini di produzione di risultati positivi (ragionevolmente incrementandoli).
- dd) per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo non può distogliere dall'uso originario le opere realizzate con il contributo, modificare la destinazione d'uso, introdurre modifiche che comportino un peggioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o, in generale, che determinino il venir meno delle condizioni previste per la stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del RDC;
- ee) utilizzare il contributo ottenuto esclusivamente per finanziare il progetto oggetto della domanda.

22. RINUNCIA AL CONTRIBUTO

22.1 Il beneficiario può presentare istanza di rinuncia al contributo alla struttura regionale competente:

- a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando il rigetto della domanda;
- b) successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, comportando la revoca del contributo.

22.2 In entrambi i casi di cui al punto 22.1, la revoca viene disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

23. REVOCA DEL CONTRIBUTO

23.1 Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi (esemplificativi e non esaustivi):

- a) perdita delle condizioni di ammissibilità previste ai paragrafi 4, 5 e 6;
- b) nel caso di variazioni non ammissibili ai sensi del paragrafo 18.4, ovvero nel caso di mancata autorizzazione delle variazioni da parte della struttura regionale competente.
- c) ottenimento del contributo sulla base di false dichiarazioni o della dichiarazione intermedia o finale dell'attività realizzata falsa o relativa ad attività già finanziate da altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici;
- d) interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti indicati al punto 10.1 o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
- e) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dall'avviso, dal provvedimento di ammissione al contributo e dalla normativa di riferimento;
- f) a seguito di realizzazione parziale o difforme da quanto indicato nel progetto e dalle eventuali variazioni comunicate e approvate;
- g) qualora venga accertata la presenza di aiuti di Stato come precisato al paragrafo 8;
- h) quando, a seguito della verifica finale (o di verifiche in loco), venga accertata o riconosciuta l'inammissibilità, totale o parziale, delle spese ammesse con il provvedimento di concessione o in caso si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute;
- i) nel caso in cui siano stati ottenuti ulteriori contributi diretti alla realizzazione del medesimo progetto senza averne data immediata comunicazione alla struttura regionale competente, o nel caso in cui il cumulo con altre contribuzioni pubbliche determini il superamento del 100% delle spese ammissibili, secondo quanto indicato nel paragrafo 9;
- j) il beneficiario non si renda disponibile o si opponga ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- k) in caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti relativamente al progetto realizzato o parte di esso entro i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario oppure se tali modifiche dovessero alterare la natura o le modalità d'esecuzione dell'intervento o procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, ai sensi dell'art. 65 del RDC;
- l) in caso di esito negativo dei controlli di primo o secondo livello, eseguiti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;

23.2 La revoca, parziale o totale, del contributo concesso è adottata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, previo contraddittorio con il beneficiario. Tale atto dovrà essere trasmesso al beneficiario, da parte della struttura regionale competente, e comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento, l'importo del contributo indebitamente erogato, maggiorato degli interessi legali.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

24.1 La Regione Autonoma Valle d'Aosta tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante o suo eventuale delegato dei soggetti proponenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

24.2 Ai fini della partecipazione al presente avviso i soggetti di cui sopra dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso, riportata nell'Allegato 4 al presente avviso.

25. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 25.1 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente (vedi capitolo 1.1. Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione e il SIGeCo del PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027).
- 25.2 Fino all'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e di ammissione al contributo, la Regione Autonoma Valle d’Aosta si riserva il diritto di revocare in ogni momento il presente avviso e gli atti conseguenti, senza che i soggetti proponenti possano avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto.

26. RIFERIMENTI PER EVENTUALI RICHIESTE DI INFORMAZIONI

- 26.1 Per informazioni relative al funzionamento di SISPEG, contattare il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, oppure inviare una e-mail a: infoservizi@regione.vda.it.
- 26.2 Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo, rivolgersi alla struttura regionale competente, inviando la richiesta all'indirizzo e-mail industria_artigianato_energia@regione.vda.it o telefono 0165 – 27.4745; 0165-27.4545; 0165-27.4749.

27. ACRONIMI, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

AdA	Autorità di audit
AdG	Autorità di gestione
AFC	Autorità che svolge la funzione contabile
CE	Commissione europea
CUP	Codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione)
DNSH	Do No Significant Harm
PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027	Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027
RDC	Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
SIGeCo	Sistema di gestione e controllo per l'attuazione del PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027"
SISPREG	Sistema informativo gestionale a supporto della politica regionale di sviluppo
UE	Unione europea

28. ALLEGATO 1 – ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E PROSPETTO DI SINTESI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Nozioni di base sulla definizione di “attività economica” e di “attività non economica” e sulla individuazione di infrastrutture e attività puramente locali

Per la definizione di **attività economica** si può fare riferimento alla sezione 2 “Nozione di impresa e di attività economica” della **Comunicazione della CE sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01)**. Si riportano di seguito gli elementi di maggior rilievo.

La nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Per “attività economica” si intende qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale presenta tre importanti conseguenze:

- 1) lo stato giuridico dell'ente in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluenza. Per esempio, un ente che in base alla normativa nazionale sia qualificato come associazione o società sportiva può tuttavia essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le stesse considerazioni valgono per gli enti facenti formalmente parte della pubblica amministrazione. L'unico criterio pertinente è l'esercizio di un'attività economica;
- 2) l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non dipende dal fatto che l'ente venga costituito per conseguire degli utili. Anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato;
- 3) un ente viene qualificato come impresa sempre in relazione a un'attività specifica. Un ente che svolga sia attività economiche sia attività non economiche è considerato come un'impresa solo per quanto riguarda le prime.

Non rientrano nella nozione di “attività economica” le attività svolte nel quadro delle prerogative normalmente esercitate dai pubblici poteri in vista di finalità e secondo modalità non imprenditoriali (ad esempio sicurezza sociale, istruzione e attività di ricerca, cultura e conservazione del patrimonio, assistenza sanitaria, ecc...).

Elementi a supporto della verifica del carattere puramente locale dell'attività economica individuata, ai sensi del paragrafo 3.2, lettera i) dell'avviso a evidenza pubblica

Per la definizione del carattere puramente locale si può fare riferimento ai punti 196 e seguenti e punti 210 e seguenti della Comunicazione della **CE sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01)**.

Per carattere puramente locale si intendono quelle infrastrutture o attività con bacino di utenza talmente locale da non incidere sugli scambi tra Stati membri.

In diverse decisioni la CE ha ritenuto che, in ragione delle specifiche circostanze del caso, la misura in esame avesse un impatto prettamente locale e, di conseguenza, nessuna incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Si segnalano, a titolo esemplificativo, alcune di tali decisioni relative al finanziamento di infrastrutture in cui non sono stati rilevati aiuti di Stato in quanto le infrastrutture sono state considerate “puramente locali”.

- a) **Piscine.** Aiuto di Stato N 258/2000 Leisure Pool Dorsten.

La CE ha deciso che la sovvenzione annuale di 1,2 milioni di euro (2 milioni di DEM) versata a un esercente privato per costruire, mantenere e gestire una piscina pubblica a Dorsten (cittadina di circa 78.500 abitanti della Renania Settentrionale-Vestfalia) non costituiva un aiuto di Stato e non andava dunque notificata. Essa ha ritenuto, infatti, che fosse interessato solo il mercato locale ed ha concluso che il provvedimento non aveva effetto sugli scambi tra Stati membri.

- b) Centri di formazione sportiva.** Aiuto di Stato SA.37963 (2014/NN) (ex 2013/CP) – United Kingdom Alleged State aid to Glenmore Lodge.

Gestito e sovvenzionato da "SportsScotland" (agenzia nazionale dello sport scozzese, ente pubblico), Glenmore Lodge è un "Centro Nazionale per Outdoor Training" della Scozia.

È attivo in due aree: offre corsi di certificazione per le guide e istruttori di montagna, qualifiche riconosciute da organismi sportivi del Regno Unito e, in misura minore, la formazione in materia di montagna e sport di montagna per un pubblico generale. La CE ha constatato che il sostegno ricevuto da Glenmore Lodge da parte di "SportsScotland" non ha un effetto sugli scambi tra gli Stati membri e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato in quanto la maggior parte dell'attività di Glenmore Lodge si rivolge a livello regionale o al massimo a una base nazionale di clienti. La non presenza di aiuti di Stato è determinata anche dal fatto che, alla luce delle informazioni disponibili presentate alla CE, nessun investitore straniero che offra servizi simili a quello del presunto beneficiario di aiuti di Stato ha sede in Scozia: non vi è quindi alcuna prova positiva di investimenti transfrontalieri o di stabilimento per il tipo di servizi offerti da Glenmore che possano essere influenzati dall'aiuto a detto soggetto.

- c) Club sportivi di golf gestiti da soci.** Aiuto di Stato SA.38208 (2014/NN) (ex 2014/CP) – United Kingdom Alleged State aid to UK member-owned golf clubs.

Nel Regno Unito, alcune esenzioni dall'imposta sulle società si applicano alle società sportive che si qualificano come Club amatoriali sportivi per la comunità (CASCs). Il denunciante sosteneva che alcune agevolazioni fiscali applicabili ai golf club avrebbero potuto falsare la concorrenza essendo presenti aiuti di Stato. La CE ha concluso che questi club svolgono attività, per loro stessa condizione di "CASCs", per la comunità locale e quindi non hanno alcun effetto sul commercio tra Stati membri e, pertanto, non costituiscono aiuti di Stato.

- d) Impianti sportivi con posti letto.** Aiuto di Stato SA. 43983 (2015/N) – Germany – BLSV Sportcamp Nordbayern.

La Germania intende sostenere la costruzione di diversi impianti sportivi al Sportcamp Nordbayern in Baviera. L'impianto sarà dotato di circa 200 posti letto e sarà aperto principalmente per le scuole, le società sportive senza scopo di lucro e per le attività sociali o educative. Non fornirà servizi alberghieri. La CE ha rilevato che questo investimento pubblico non ha alcun effetto sugli scambi tra Stati membri e non presenta pertanto alcun aiuto di Stato perché si rivolge a una clientela regionale. In considerazione di ciò, vista anche la dimensione limitata delle attività previste, è anche improbabile che detta struttura abbia impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri per la costituzione dello stesso tipo di servizi.

- e) Case di riposo.** Aiuto di Stato SA.38920 (2014/NN) – Alleged State aid to Santa Casa de Misericordia de Tomar (SCMT)

La Santa Casa de Misericordia de Tomar fornisce servizi di supporto sociale per anziani e disabili, nonché altri servizi di assistenza a lungo termine. Essa opera solo nella zona della città di Tomar che ha una popolazione di circa 30.000 abitanti.

Il Portogallo intende sostenere la costruzione di una struttura per pazienti non auto-sufficienti per i residenti anziani con una capacità di 60 posti letto. La CE ha rilevato che questo investimento

pubblico non ha alcun effetto sugli scambi tra gli Stati membri in quanto i servizi forniti dalla Santa Casa de Misericordia de Tomar sono di natura puramente locale e disponibili solo all'interno di un'area geografica limitata. E' molto improbabile che questi servizi possano attirare utenti di altri Stati membri. La CE non ha inoltre rilevato alcuna prova di investimenti transfrontalieri in infrastrutture simili nella regione.

f) Museo. Aiuto di Stato SA.36581 (2013/NN) Greece - Construction of Archeological Museum Messara Crete


Le attività del museo di Messara si concentreranno sulla salvaguardia e la protezione dei monumenti archeologici unici della Grecia. Il suo potenziale di influenza sul commercio intra-UE sembra molto basso.

La misura notificata deve essere distinta dalle misure di aiuto che promuovono lo sviluppo di grandi musei e attrazioni nazionali in grado di attrarre un pubblico internazionale, sono ampiamente promossi al di fuori della regione in cui si trovano e sono chiaramente di diversa scala e natura rispetto al progetto locale supportato dalla misura attuale.

Creta è già una destinazione turistica con un gran numero di siti archeologici aperti ai visitatori. Il polo principale di attrazione è Knossos. Dai dati a disposizione, risulta che il nuovo museo di Messara non costituirà né una destinazione finale né un nuovo polo di attrazione per i turisti. Con ogni probabilità, i visitatori del museo provenienti da altri Stati membri avranno deciso di visitare Creta indipendentemente dall'esistenza del museo di Messara. Anche se il museo sarà aperto a visitatori sia locali sia stranieri, esso sarà situato a Messara, un'area rurale scarsamente popolata difficilmente raggiungibile e che manca di infrastrutture turistiche degne di nota. Inoltre, il progetto non include la pubblicità su scala europea per attirare nuovi turisti e non è previsto, al momento, che i siti archeologici in cui il museo sarà costruito saranno inclusi nella lista dei monumenti del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.

Si fa presente che i riferimenti normativi e decisionali sopra riportati costituiscono un orientamento e non devono essere considerati come esaustivi per valutare preventivamente se il contributo di cui al presente avviso possa configurarsi o meno come aiuto di stato.

Prospetto di sintesi in materia di aiuti di stato



29. ALLEGATO 2 - RISPETTO DEL REQUISITO DEL DNSH E VERIFICA CLIMATICA

Obblighi connessi al rispetto del principio DNSH

Mediante il presente avviso si intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il Rapporto Ambientale⁶ alla VAS del PR Valle d'Aosta FESR 2021/27 (di seguito Rapporto Ambientale) ha indicato i riferimenti normativi da rispettare, gli orientamenti per la sostenibilità ambientale degli interventi in fase attuativa e, ove opportuno, le misure di mitigazione a garanzia del rispetto del principio DNSH. Il rispetto del principio DNSH è infatti un requisito che condiziona l'ammissibilità delle azioni previste all'interno delle proposte progettuali e che deve essere garantito da tutte le operazioni finanziate, nonché verificato e ottemperato in tutte le fasi di vita dei progetti.

In coerenza con la struttura della valutazione elaborata per il principio DNSH nel Rapporto Ambientale, questa sezione raccoglie e sistematizza gli elementi sopradescritti, esplicitando così gli elementi minimi da garantire in tutto l'arco della vita dei progetti.

In particolare, dall'analisi presente nel Rapporto Ambientale, l'Azione b.i.1) Interventi di efficientamento energetico negli edifici e nelle infrastrutture di proprietà pubblica (regionale e degli EELL) è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH. Tuttavia, relativamente agli obiettivi "**Uso sostenibile delle acque, protezione di acque e risorse marine**" ed "**Economia circolare, uso sostenibile di risorse e rifiuti**" si potrebbe avere un impatto sui medesimi dovuto agli interventi edilizi e alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione legati all'efficientamento energetico.

L'azione prevede pertanto nella sua realizzazione di garantire l'applicazione dei **Criteri Ambientali Minimi**, secondo il punto 2.2.1 del Decreto 256/2022 (CAM Edilizia), che al riguardo prevedono:

- laddove gli interventi coinvolgano parti di edifici e di apparecchiature connesse alla raccolta delle acque piovane, per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari (nel caso di manutenzione/ristrutturazione di edifici tale criterio è applicato laddove sia tecnicamente possibile);

⁶ <https://new.regione.vda.it/Media/Regione/Hierarchy/2/219/ALLEGATO%20C%20-%20Rapporto%20Ambientale.pdf>

- laddove gli interventi riguardino l'installazione/sostituzione dei sanitari: l'impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua; l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico. Per gli edifici non residenziali deve essere inoltre previsto un sistema di monitoraggio dei consumi idrici;
- per interventi di isolamento termico sull'involucro opaco, comprensivi delle opere provvisorie e accessorie, la disassemblabilità (almeno il 50% in peso dei componenti edilizi deve essere sottoponibile a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile) e l'utilizzo di materia recuperata o riciclata (almeno il 15% in peso del totale dei materiali utilizzati, con indicazioni specifiche per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi), oltre a criteri specifici per ogni componente edilizio;
- che almeno il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti dovrà essere avviato a recupero.

Il rispetto dei suddetti requisiti, oltre a essere autodichiarato nella STEP, dovrà essere evidenziato nella relazione generale allegata al progetto che, relativamente al rispetto dei CAM, dovrà contenere almeno i seguenti punti:

- descrivere le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio;
- indicare gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi;
- dettagliare i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi;
- indicare i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Il rispetto del principio DNSH dovrà inoltre essere attestato in fase di saldo finale, mediante dichiarazione di osservanza al suddetto principio.

Obblighi connessi alla verifica climatica

Il presente avviso intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo "l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni".

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021- 2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021.

Inoltre i soggetti beneficiari devono dare garanzia dell'immunizzazione degli effetti del clima, così come indicato dalla Nota metodologica "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" DPCoe-MASE-JASPERS del 6/10/2023.

Il processo della verifica climatica del progetto da ammettere al finanziamento, come previsto dall'allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento" alla suddetta Nota metodologica, non prevede la necessità per il campo d'intervento 044 "Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno", previsto dal PR Valle d'Aosta FESR 2021-2027 per l'azione l'Azione b.i.1), della fase di screening e analisi dettagliata della **Neutralità climatica** (mitigazione dei cambiamenti climatici), avendo già, con la richiesta dell'APE prima e dopo l'intervento, la stima di riduzione della CO₂.

Tuttavia si necessita, nei casi previsti, della verifica della **Resilienza climatica** (adattamento ai cambiamenti climatici), di seguito denominata verifica climatica, che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita.

Non è richiesta la verifica climatica quando:

L'intervento non è considerato una ristrutturazione importante in quanto interessa meno del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;


Oppure

È un intervento assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale (screening/VIA) ai sensi della normativa vigente e vi è contenuta l'integrazione della verifica climatica.

Nei suddetti casi, la scelta deve essere indicata e motivata in una sezione dedicata della relazione generale del progetto nonché nella STEP.

Diversamente, è necessario condurre la verifica climatica, in ottemperanza al paragrafo 3.3 del documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)", con le modalità di seguito riportate.

Il processo di verifica climatica prevede tre fasi di approfondimento successivo (pre-screening, screening e verifica approfondita) che consentono di individuare i rischi climatici significativi per i progetti finanziati, con il fine ultimo di definire e attuare misure mirate a ridurre il rischio residuo a un livello accettabile (dette misure di adattamento), da prevedere in fase di progettazione dell'intervento e/o nelle diverse fasi di gestione (manutenzione, monitoraggio, ecc.).



Fase 1) pre-screening e screening

Ciascun beneficiario procede in primo luogo all'identificazione, a partire dall'intervento in oggetto, dei fenomeni climatici di interesse.

Una volta individuati i fenomeni climatici, è necessario procedere con la fase di screening, un'analisi speditiva e qualitativa per valutare il grado di vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici (alto, medio, basso), articolata in un'analisi dell'esposizione attuale e futura agli effetti dei cambiamenti climatici (legata alla localizzazione) e in un'analisi di sensibilità (legata alla tipologia di intervento).

La combinazione di questi elementi permette di valutare la vulnerabilità. Lo screening va eseguito per tutti i fenomeni climatici individuati nella fase di pre-screening. L'analisi dell'esposizione mira a individuare i pericoli climatici pertinenti all'ubicazione del progetto, indipendentemente dal tipo di progetto. Essa deve considerare il clima attuale e il clima futuro. Tale valutazione può basarsi in primis sugli scenari regionali disponibili, integrando se necessario le informazioni derivanti dagli scenari climatici del PNACC⁷ ma anche disponibili in altre fonti e strumenti, ad esempio elaborazioni eseguite nell'ambito di Piani di adattamento comunali, Strategie di transizione climatica, Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), ecc. Agli indicatori climatici può essere necessario affiancare altre informazioni utili alla caratterizzazione della pericolosità per specifici fenomeni

⁷ <https://www.mase.gov.it/pagina/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-pnacc>

(es. la pericolosità idraulica e idrogeologica individuata nei Piani di Bacino, Relazione geologica dei Piano comunali, ecc.).

Ai dati di scenario e alla documentazione disponibile vanno sempre affiancate valutazioni, anche empiriche, basate sulla conoscenza di quanto accade sul territorio, che può arricchire la valutazione grazie all'esperienza diretta delle criticità e delle caratteristiche territoriali. Se sono disponibili informazioni di dettaglio, la valutazione del grado di esposizione tiene conto anche della probabilità di accadimento di un fenomeno nel periodo di vita utile dell'infrastruttura considerata.

Considerata la natura dell'intervento, se dalla valutazione del rischio dovesse emergere che il progetto presenti rischi climatici significativi (ad esempio e in via non esaustiva: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da congelamento/scongelo), questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile attraverso misure di adattamento mirate.

Per documentare l'analisi dell'esposizione è opportuno descrivere gli elementi informativi considerati per il territorio oggetto di intervento, anche allegando eventualmente immagini cartografiche, e fornire una valutazione qualitativa per ogni fenomeno climatico considerato (Alta, Media, Bassa).

L'analisi di sensibilità punta a individuare gli elementi progettuali suscettibili ai fenomeni climatici, per il progetto nel suo insieme, analizzandone le varie componenti. Si tratta di individuare gli elementi che potrebbero subire un impatto climatico in relazione al fenomeno considerato.

Per documentare l'analisi di sensibilità è opportuno descrivere gli elementi maggiormente critici dell'intervento e dare una valutazione qualitativa (Alta, Media, Bassa) complessiva che tenga conto di tutti gli elementi. La combinazione di questi elementi permette di individuare un grado di vulnerabilità specifico per ciascun intervento, ovvero i potenziali pericoli significativi e gli elementi sensibili del progetto potenzialmente impattati. Uno strumento a supporto della valutazione della vulnerabilità per ciascun fenomeno climatico è la seguente tabella. Nel caso in cui il livello di vulnerabilità sia almeno medio, si prosegue con la verifica approfondita.

Analisi della vulnerabilità		Livello di esposizione		
		Alta	Media	Bassa
Livello di sensibilità	Alta	Vulnerabilità alta	Vulnerabilità alta	Vulnerabilità media
	Media	Vulnerabilità alta	Vulnerabilità media	Vulnerabilità bassa
	Bassa	Vulnerabilità media	Vulnerabilità bassa	Vulnerabilità bassa

Se la fase di screening ha come esito un grado di vulnerabilità basso, la verifica si ritiene terminata.

La relazione di verifica di resilienza climatica conterrà la tabella di screening relativa all'intervento infrastrutturale e le argomentazioni estese che hanno portato all'esito ottenuto. Nei casi in cui la fase di screening abbia dato come esito un grado di vulnerabilità medio o alto rispetto a determinati fenomeni, per essi è necessario procedere con la verifica approfondita.

Fase 2) verifica approfondita (solo in caso di vulnerabilità media o alta)

La fase di verifica approfondita è da sviluppare solo qualora la fase di screening evidenzia un valore di vulnerabilità medio o alto in riferimento a un determinato fenomeno climatico. Questa fase è funzionale a individuare il grado di rischio cui è soggetto un intervento, che dipende sia dalle probabilità di accadimento degli eventi considerati sia dagli impatti rispetto alle specifiche caratteristiche dell'intervento (funzioni svolte, fruitori, ecc.). La verifica può dare come esito un grado di rischio estremo, alto, medio o basso.

L'analisi della probabilità ha l'obiettivo di esaminare il grado di probabilità che i fenomeni climatici individuati si verifichino entro un determinato lasso di tempo (ovvero la vita utile del progetto). A partire dai dati e dalle informazioni disponibili già descritte per l'analisi dell'esposizione, sarà quindi necessario definire un grado di possibile accadimento dei fenomeni.

L'esito dell'analisi della probabilità è espresso in una possibile frequenza di accadimento di ciascun fenomeno climatico nel territorio di interesse e nel periodo di vita utile dell'infrastruttura (Quasi certa, Probabile, Moderata, Improbabile, Rara). L'analisi dell'impatto porta a esaminare le conseguenze derivanti dal verificarsi del pericolo climatico in termini di gravità ed entità ed è direttamente correlata alle caratteristiche dell'intervento.

L'esito dell'analisi dell'impatto è espresso in un livello di impatto per ciascun fenomeno climatico per ciascun elemento sensibile a quel fenomeno (Grave-Catastrofico, Moderato, Lieve, Insignificante).

A partire dagli esiti dell'analisi dell'impatto e dell'analisi della probabilità si può pervenire alla valutazione dei rischi, volta a individuare, in ultima analisi, i rischi più significativi per cui si rende necessaria l'adozione di misure di adattamento. Un possibile supporto per la valutazione dei rischi per ciascun fenomeno climatico è rappresentato nella seguente tabella. Nel caso in cui il livello di rischio sia almeno medio, si prosegue necessariamente con l'identificazione di misure di adattamento.

Valutazione dei rischi		Livello di probabilità				
		Quasi certa	Probabile	Moderata	Improbabile	Rara
Livello di impatto	Grave-Catastrofico	Rischio estremo	Rischio estremo	Rischio estremo	Rischio estremo	Rischio estremo
	Moderato	Rischio estremo	Rischio alto	Rischio alto	Rischio medio	Rischio medio
	Lieve	Rischio alto	Rischio alto	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso
	Insignificante	Rischio alto	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso

In caso di rischio basso, ancorché sia possibile individuare comunque delle misure di adattamento, ove il soggetto attuatore lo ritenga, la verifica di resilienza non prosegue con gli step successivi e si procede quindi a sintetizzare gli esiti dei passaggi e delle valutazioni condotte nella Relazione di verifica climatica. Negli altri casi è necessario identificare le misure di adattamento opportune.

Fase 3) misure di adattamento (solo in caso di rischio medio o superiore)

Se il rischio stimato è medio, alto o estremo, sarà necessario prevedere specifiche misure di adattamento, ovvero accorgimenti progettuali e modalità realizzative in grado di mitigare i potenziali impatti degli eventi climatici sull'intervento, rendendo l'intervento maggiormente resiliente. Se l'intervento presenta rischi climatici significativi (livello di rischio medio o superiore), questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile. A partire dalle analisi sopra descritte, sarà opportuno individuare misure di adattamento che vadano a incidere sulla riduzione del rischio, inserendo quindi opportune configurazioni o accorgimenti progettuali finalizzati a tale obiettivo. Tali misure possono essere di tipo strutturale ma anche non strutturale.

I risultati della verifica climatica dovranno essere autodichiarati nella STEP e riportati nella relazione generale del progetto.

30. ALLEGATO 3 STEP

Scheda tecnico-economica di progetto (STEP)

Denominazione del soggetto proponente (es. Comune di ...; Unités des Communes, ecc.)	
Titolo del progetto (es. Riqualificazione dell'involucro, installazione di impianti a fonti rinnovabili, installazione impianto geotermico nella scuola secondaria di, ecc)	
Descrizione sintetica del progetto (Breve descrizione con elenco degli interventi facenti parte del Progetto)	
Importo del contributo richiesto (euro) (L'importo deve rispettare i limiti massimi previsti al paragrafo 9 dell'avviso)	

Sommario

1. Edificio oggetto di intervento	37
1.1. Denominazione e ubicazione.....	37
1.2. Dati dimensionali	37
1.3. Dati catastali e destinazione d'uso	38
2. Verifiche in materia di aiuti di stato	39
3. Soggetto proponente e diritti rispetto all'edificio.....	40
4. Descrizione dell'edificio allo stato di fatto	40
5. Descrizione dell'intervento.....	43
6. Prestazioni energetiche attese, indicatori di realizzazione e di risultato	49
7. Costi complessivi dell'intervento.....	50
7.1 Copertura dei costi del progetto per fonti di finanziamento	52
8. Cronoprogramma	53
8.1. Cronoprogramma procedurale.....	53
8.2. Cronoprogramma finanziario	54
9. Dati del tecnico che ha redatto il documento	55
Allegato 1 – Cronoprogramma procedurale.....	56

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Il presente documento costituisce la traccia, **da seguire obbligatoriamente**, per la redazione della *Scheda tecnico-economica di progetto* (di seguito STEP), documento da allegare alla richiesta di contributo dell'*avviso per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines (scuole, municipi e altri edifici)* (di seguito *avviso*).

La STEP deve descrivere, **in modo esaustivo**, l'edificio oggetto di intervento allo stato di fatto, gli interventi individuati, evidenziandone i vantaggi energetici attesi, i costi previsti, le tempistiche di realizzazione, coerentemente con quanto previsto:

- nel progetto di fattibilità tecnico-economica, fatto salvo nei casi di realizzazione di interventi relativi al punto k) per i quali è necessario il progetto esecutivo, secondo quanto previsto al paragrafo 6.3 lettera a) dell'*avviso*;
- nella diagnosi energetica dell'edificio;
- nella relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 7 della deliberazione di Giunta regionale n. 272/2016 *"Approvazione, ai sensi del titolo III, capo II, della l.r. 13/2015, dei requisiti minimi di prestazione energetica nell'edilizia, delle prescrizioni specifiche degli edifici e relative metodologie di calcolo, nonché i casi e le modalità per la compilazione della relazione tecnica attestante il rispetto dei medesimi requisiti e prescrizioni, in sostituzione di quelli approvati con la propria deliberazione n. 488 in data 22 marzo 2013"*, ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

La STEP deve fornire tutti gli elementi necessari a valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del progetto e della relativa spesa, nel rispetto di quanto previsto dall'*avviso*, nonché riportare gli elementi oggetto di valutazione al fine della redazione della graduatoria.

1.EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO

1.1.Denominazione e ubicazione

Denominazione e/o funzione dell'edificio Es. Liceo Scientifico, palestra comunale, ecc.	
Comune	
Indirizzo (ingresso principale)	
Coordinata x (UTM ED50)	
Coordinata y (UTM ED50)	
Quota s.l.m. (metri)	

1.2.Dati dimensionali

Volume lordo climatizzato dell'intero edificio [m³]	
Superficie utile riscaldata [m²]	
Superficie utile totale $A_{sup\ utile}$ [m²] Cfr. criterio 1) "Dimensione dell'edificio" della Tabella 2 del paragrafo 14 dell'avviso	

2.VERIFICHE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

(da compilare solo qualora sia presente almeno un subalterno destinato all'esercizio di attività economiche e lo stesso sia oggetto di intervento)

Descrizione della tipologia di attività economica svolta (es. bar, farmacia, ecc.)	
Volume lordo climatizzato della porzione di edificio adibita all'esercizio di attività economiche (m ³)	
Percentuale del volume lordo climatizzato della porzione adibita all'esercizio di attività economiche rispetto al volume lordo climatizzato dell'intero edificio di cui al paragrafo 1.2 della presente Scheda (%)	

L'intervento sulla porzione adibita ad attività economica risulta ammissibile in quanto:

il volume lordo climatizzato della porzione adibita all'esercizio di attività economiche è inferiore al 20% del volume totale lordo climatizzato dell'intero edificio;

sebbene il volume lordo climatizzato della porzione adibita all'esercizio di attività economiche sia superiore o uguale al 20% del volume totale lordo climatizzato dell'intero edificio, le attività economiche svolte al loro interno hanno carattere puramente locale e sono rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato come riportato nell'Allegato 1 "Elementi per la valutazione dell'attività economica e prospetto di sintesi in materia di aiuti di stato" dell'avviso.

3.SOGGETTO PROPONENTE E DIRITTI RISPETTO ALL'EDIFICIO

Sede legale dell'Ente proponente	
Il soggetto proponente coincide con il soggetto proprietario dell'edificio	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Qualora l'edificio non sia di proprietà del soggetto proponente), indicare:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetto proprietario dell'edificio 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ sede legale del soggetto proprietario dell'edificio 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ diritto reale di godimento in capo al soggetto proponente 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ durata del diritto (almeno 10 anni) (n. di anni dalla data di pubblicazione dell'avviso) 	
Solo qualora il proponente sia una Unité des Communes, l'edificio rientra nel patrimonio edilizio gestito in forma associata	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

4.DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO ALLO STATO DI FATTO

Descrizione dell'edificio ante intervento
Descrizione generale (anno di costruzione/epoca costruttiva dell'edificio; destinazione d'uso; modalità di utilizzo temporaneo/continuativo; vincoli; interventi di ristrutturazione progressi;...)
Involucro opaco e trasparente Descrizione sintetica della tipologia costruttiva, delle caratteristiche energetiche dell'involucro opaco e trasparente (pareti, solai, copertura, serramenti, ecc.), del relativo stato di conservazione e delle eventuali criticità evidenziate nella diagnosi e nel progetto.

Impianti e produzione da fonti energetiche rinnovabili (Descrizione sintetica dei sistemi impiantistici relativi ai diversi servizi energetici, ivi inclusi i sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili già esistenti, da cui emergano anche le modalità di gestione e controllo degli stessi, lo stato di conservazione e le eventuali criticità evidenziate nella diagnosi e nel progetto)
Altro

Codice/i APE ante intervento e classe energetica	
Indicare i codici di tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio dotate di APE e, per ognuno, indicare la relativa classe energetica.	
(n.b: nel caso di edificio a cui sono associati più APE, almeno un'unità immobiliare deve rientrare in una delle classi energetiche di cui al punto 5.1, lettera j. dell'avviso)	
Codice APE ante intervento	CLASSE

--	--

L'edificio è dotato di impianti di climatizzazione invernale?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Codice/i CIT-VDA (Catasto Impianti Termici) (indicare i codici di tutti gli impianti afferenti all'edificio)	
L'impianto termico è a servizio esclusivo dell'edificio	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
In caso negativo, qualora il sottosistema impiantistico in comune sia oggetto di intervento, indicare il Volume lordo climatizzato dell'insieme degli edifici serviti (m³).	

L'edificio, allo stato di fatto, non presenta problematiche di tipo statico, come risultante da collaudo statico, certificato di idoneità statica (CIS) o eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente

5.DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Descrizione dell'intervento complessivo, comprensivo di tutti gli interventi, di natura energetica ed eventualmente strutturale, suddivisi secondo le categorie di interventi ammissibili di cui al paragrafo 6 dell'avviso
a) Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato.
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato.
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, fissi o mobili, non trasportabili;
d) sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

e) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, ivi inclusi gli interventi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all'utenza dei consumi e/o delle produzioni di energia rinnovabile dell'edificio;
f) interventi di efficientamento/sostituzione di componenti relativi a uno o più sottosistemi (generazione, accumulo, distribuzione e emissione) degli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, e/o di produzione di acqua calda sanitaria (ACS), ivi inclusi gli interventi di installazione di pompe di calore elettriche, anche geotermiche, di installazione di collettori solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling, nonché di installazione di scaldacqua a pompa di calore.
g) interventi di efficientamento/sostituzione/nuova installazione di sistemi di ventilazione meccanica.
h) infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici a uso privato (a uso esclusivo dei veicoli del soggetto proponente)
i) installazione di sistemi di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili sull'edificio e relative pertinenze, purché di potenza nominale inferiore a 500 kW, anche dotati di accumulo.

j) gli interventi finalizzati al rispetto del principio del DNSH di cui all'Allegato 2 all'avviso;
k) interventi strutturali <ul style="list-style-type: none"> • interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico; • "interventi di riparazione o locali", ai sensi del paragrafo 8.4.1 del D.M. 17.01.2018, come attestati da dichiarazione di un tecnico abilitato.
l) Altro

<p>Nel caso di interventi di isolamento termico sull'involucro opaco e sui serramenti:</p> <p>specificare se gli stessi riguardano anche porzioni non climatizzate e, in caso affermativo, descrivere come le opere interessanti le stesse risultino parte integrante dell'intervento complessivo e strettamente funzionali allo stesso</p>

<p>Con riferimento all'intervento di efficientamento energetico previsto:</p>
--

<ul style="list-style-type: none"> ▪ specificare se sono previsti interventi di cui al punto 6.1, lettera a) dell'avviso 	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
<ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di risposta affermativa, selezionare la voce pertinente: 	<input type="checkbox"/> l'edificio non presenta problematiche di comportamento sismico; <input type="checkbox"/> l'edificio presenta problematiche di comportamento sismico, pertanto sono previsti anche gli interventi strutturali che consentano di non compromettere l'integrità degli interventi di efficientamento energetico realizzati a valere sull'avviso in relazione alla vita utile degli stessi, specificando che: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> il parere positivo di cui al punto 6.3, lettera a), dell'avviso è stato allegato alla domanda; <input type="checkbox"/> il parere di cui al punto 6.3, lettera a), dell'avviso sarà presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria di cui al punto 15.1 dell'avviso; <input type="checkbox"/> il parere di cui al punto 6.3, lettera a), non è necessario.

Indicare se la relazione tecnica ai sensi del punto 7 della d.G.r. 272/2016 è obbligatoria; in caso negativo, darne evidenza	<input type="checkbox"/> obbligatoria <input type="checkbox"/> non obbligatoria per le seguenti motivazioni: <hr/>
---	--

Specificare eventuali criteri premiali di cui al punto 14.11 dell'avviso:	
Sinergie intervento rispetto a ulteriori interventi finanziati nel programma o da altri fondi	
Intervento inserito nell'ambito di un Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)	
Utilizzo di tecnologie digitali utili a ottimizzare la gestione dei consumi energetici	

Grado di innovazione delle soluzioni proposte

Obblighi connessi alla verifica climatica di cui all'Allegato 2 dell'avviso:	<input type="checkbox"/> L'intervento non è considerato una ristrutturazione importante in quanto interessa meno del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; <input type="checkbox"/> L'intervento è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale (screening/VIA) ai sensi della normativa vigente e vi è contenuta l'integrazione della verifica climatica; In caso di selezione di almeno una delle suddette opzioni non è richiesta la verifica climatica <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <input type="checkbox"/> L'intervento non rientra tra le due suddette casistiche pertanto è necessario condurre la verifica climatica, da allegare al progetto
---	---

Rispetto del principio del DNSH, verifica climatica e normativa in materia ambientale	<p>Gli interventi proposti ai sensi del punto 6.4 dell'avviso:</p> <input type="checkbox"/> rispettano il principio DNSH secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 dell'avviso; <input type="checkbox"/> sono coerenti con quanto previsto nella verifica climatica secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 dell'avviso; <input type="checkbox"/> sono coerenti con le strategie e la pianificazione a livello europeo, nazionale e regionale in materia di energia e cambiamenti climatici; <input type="checkbox"/> rispettano la normativa europea, nazionale e regionale in materia di energia, cambiamenti climatici e, ove pertinenti, criteri ambientali minimi (CAM); (n.b: per essere ammissibili gli interventi devono
--	--

	soddisfare tutte e quattro le condizioni sopra riportate)
--	---

6.PRESTAZIONI ENERGETICHE ATTESE, INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

RISPARMIO ENERGETICO	
Fabbisogno annuo di energia primaria globale non rinnovabile in condizioni standard dell'edificio ANTE INTERVENTO [kWh/anno] (a)	
Fabbisogno annuo di energia primaria globale non rinnovabile in condizioni standard dell'edificio POST INTERVENTO [kWh/anno] (b)	
RIDUZIONE del fabbisogno annuo di energia primaria globale non rinnovabile in condizioni standard dell'edificio rispetto alla situazione ante intervento [kWh/anno] (c=a-b)	
RIDUZIONE PERCENTUALE del fabbisogno annuo di energia primaria globale non rinnovabile in condizioni standard dell'edificio rispetto alla situazione ante intervento (%) (d= c/a *100)	
Cfr. criterio 3) "Risparmio energetico" della Tabella 2 del paragrafo 14 dell'avviso	

EMISSIONI DI CO₂	
Emissioni annue di CO ₂ dell'edificio ANTE INTERVENTO [kWh/anno] (e)	
Emissioni annue di CO ₂ dell'edificio POST INTERVENTO [kWh/anno] (f)	
RIDUZIONE delle emissioni annue di CO ₂ dell'edificio rispetto alla situazione ante intervento [kWh/anno] (g=e-f)	
RIDUZIONE PERCENTUALE delle emissioni annue di CO ₂ dell'edificio rispetto alla situazione ante intervento (%) (h=g/e *100)	
Cfr. criterio 4) "Riduzione delle emissioni di CO ₂ " della Tabella 2 del paragrafo 14 dell'avviso	

CLASSE ENERGETICA POST INTERVENTO		
Estremi catastali	SUPERFICIE UTILE RISCALDATA (da simulazione APE)	CLASSE ENERGETICA PREVISTA (da simulazione APE)

Cfr. criterio 5) **“Prestazioni edificio”** della Tabella 2 del paragrafo 14 dell’avviso (n.b: in caso di edificio a cui verranno associati più APE, ai fini della valorizzazione del criterio, verrà utilizzato quello relativo alla porzione di edificio prevalente in termini di superficie utile riscaldata)

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)	
TIPOLOGIA DI IMPIANTO (fotovoltaico/idroelettrico/eolico/altro)	
POTENZA INSTALLATA [kW]	
NUOVA PRODUZIONE annua di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili POST INTERVENTO [kWh/anno] Cfr. criterio 6) “Fonti energetiche rinnovabili” della Tabella 2 del paragrafo 14 dell’avviso	

7.COSTI COMPLESSIVI DELL’INTERVENTO

Riportare nella tabella successiva i costi previsti complessivi del progetto, suddividendo gli importi tra le diverse voci di spesa.

(n.b: a tal fine si deve compilare il file excel che verrà messo a disposizione nel canale tematico “Energia” del sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata all’avviso).

COSTO PREVISTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO					
RIF	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)
paragrafo 7.1, lettera a)	Spese tecniche			0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera b)	Cartellonistica per la pubblicizzazione del contributo		0,00 €	0,00 €	0,00 €
paragrafo 7.1, lettera c): interventi di cui al paragrafo 6.1, lettera a)	Isolamento termico di superfici opache		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera c): interventi di cui al paragrafo 6.1, lettera b)	Chiusure trasparenti		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera c): interventi di cui al paragrafo 6.1, lettera c)	sistemi di schermatura e/o ombreggiamento		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera c): interventi di cui al paragrafo 6.1, lettera d)	Sistemi di illuminazione		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera c): interventi di cui al paragrafo 6.1, lettera e)	tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera c): interventi di cui al paragrafo 6.1, lettera f)	Impianti		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera c): interventi di cui al paragrafo 6.1, lettera g)	Ventilazione meccanica controllata		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera c): interventi di cui al paragrafo 6.2, lettera a)	Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera c): interventi di cui al paragrafo 6.2, lettera b)	FER elettriche		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera c): interventi di cui al paragrafo 6.2, lettera c)	DNSH		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
paragrafo 7.1, lettera d)	Imprevisti		0,00 €	0,00 €	0,00 €
paragrafo 7.1, lettera e): interventi di cui al paragrafo 6.3	Interventi strutturali		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
altro (costi relativi a interventi non ammissibili/per i quali non si richiede il contributo)			0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
					0,00 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO			0,00 €	0,00 €	0,00 €

7.1 COPERTURA DEI COSTI DEL PROGETTO PER FONTI DI FINANZIAMENTO

In riferimento al punto 9.4 dell'avviso, il richiedente ha optato per un contributo:

a) pari al massimo all'80% dei costi complessivi previsti relativi alle sole voci di spesa ammissibili ai sensi del paragrafo 7.1 dell'avviso, nel caso in cui il soggetto proponente non presenti la richiesta di accesso al *Conto Termico* (n.b: il contributo FESR può essere inferiore nel caso, ad esempio, di cofinanziamento con altri fondi diversi dal *Conto Termico*);

b) pari al massimo alla differenza tra i costi complessivi previsti relativi alle sole voci di spesa ammissibili ai sensi del paragrafo 7.1 dell'avviso **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e l'importo prenotato a valere sul *Conto Termico* (n.b: il contributo FESR è inferiore nel caso, ad esempio, di cofinanziamento con altri fondi diversi dal *Conto Termico*).

Riportare nella tabella successiva la copertura dei costi del progetto complessivo per fonti di finanziamento.

(n.b: a tal fine si deve compilare il file excel che verrà messo a disposizione nel canale tematico "Energia" del sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata all'avviso, al fine di agevolare il controllo del rispetto dei diversi limiti di spesa e di contributo, assoluti e percentuali, previsti dall'avviso).

COPERTURA DEI COSTI PER FONTI DI FINANZIAMENTO						
RIFERIMENTO AMMISSIBILITÀ VOCE DI SPESA NELL'AVVISO	CATEGORIA	COSTO COMPLESSIVO PREVISTO PER L'INTERVENTO (IVA inclusa)	FONTI DI FINANZIAMENTO			
			CONTRIBUTO FESR	CONTRIBUTO CONTO TERMICO	ALTRO CONTRIBUTO (specificare)	FONDI PROPRI
paragrafo 7.1, lettera a)	Spese tecniche	- €	- €	- €	- €	- €
paragrafo 7.1, lettera b)	Cartellonistica per la pubblicizzazione del contributo	- €	- €	- €	- €	- €
paragrafo 7.1, lettera c)	interventi di cui al paragrafo 6.1	- €	- €	- €	- €	- €
paragrafo 7.1, lettera c)	interventi di cui al paragrafo 6.2	- €	- €	- €	- €	- €
paragrafo 7.1, lettera d)	imprevisti	- €	- €	- €	- €	- €
paragrafo 7.1, lettera e): interventi di cui al paragrafo 6.3	interventi strutturali	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE COSTO PREVISTO COMPLESSIVO (IVA INCLUSA) DELLE VOCI DI SPESA AMMISSIBILI		- €	- €	- €	- €	- €
<i>altro (costi relativi a interventi non ammissibili/per i quali non si richiede il contributo)</i>		- €	X	- €	- €	- €
TOTALE COSTO PREVISTO COMPLESSIVO (IVA INCLUSA) -		- €	- €	- €	- €	- €

Nel caso di contributi ulteriori rispetto al Conto Termico (es: PNRR, ecc..), precisare la tipologia di contributo, le informazioni richieste al punto 9.9 dell'avviso non desumibili dalla tabella sopra riportata, nonché tutti gli elementi utili a evidenziare il rispetto delle regole di cumulabilità di cui al paragrafo 9 dell'avviso

--

Percentuale di cofinanziamento del progetto con altri contributi e/o agevolazioni pubbliche (%) Cfr. criterio 7) "Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto" della Tabella 2 del paragrafo 14 dell'avviso. (n.b: Si riferisce al totale dei costi previsti complessivi del progetto).	
Rapporto tra il risparmio annuo di energia primaria globale non rinnovabile e l'importo del contributo concedibile (kWh/€) Cfr. criterio 8) "Indicatore costi/benefici" della Tabella 2 del paragrafo 14 dell'avviso. (n.b: L'ammontare delle spese ammissibili e del contributo può essere rideterminato in fase di istruttoria, da parte della Commissione, nel caso in cui alcune voci di costo siano ritenute non ammissibili o non congrue. In tal caso, ai fini dell'assegnazione del punteggio ai sopra riportati criteri 7 e 8, la Commissione ricalcola l'indicatore costi/benefici sulla base dell'importo del contributo effettivamente concedibile).	

8. CRONOPROGRAMMA

8.1. Cronoprogramma procedurale

Livello di progettazione approvato all'atto della presentazione della domanda di contributo Cfr. criterio 2) "Cantierabilità" del paragrafo 14 dell'avviso.	<input type="checkbox"/> progetto di fattibilità tecnico-economica approvato <input type="checkbox"/> progetto esecutivo approvato
Estremi del/dei provvedimento/i dell'organo decisionale competente del soggetto proponente riguardante/i l'approvazione del/i progetto/i di cui sopra	

Descrivere il calendario di realizzazione del progetto mediante il diagramma riportato in Allegato 1 alla presente STEP (in formato elettronico) riportando in modo dettagliato e leggibile le attività previste per la realizzazione degli interventi e le relative tempistiche. Si riportano di seguito le attività che dovranno essere obbligatoriamente prese a riferimento per la definizione del calendario e del relativo diagramma:

- affidamento della progettazione esecutiva,
- approvazione del progetto esecutivo,
- approvazione della determinazione o decreto a contrarre per l'affidamento dei lavori ,
- aggiudicazione dei lavori,
- stipula contratto relativo ai lavori,
- inizio lavori,
- durata dei lavori: indicare la durata dei lavori con riferimento alle singole fasi di lavorazione, a partire dalla data di inizio degli stessi,
- fine lavori,
- collaudo delle opere.

Ove pertinente, le singole attività potranno essere fra loro accorpate. Il diagramma dovrà inoltre riportare ogni ulteriore attività necessaria alla realizzazione dell'intervento complessivo (es. direzione lavori, supporto al RUP, redazione APE, ecc.).

8.2.Cronoprogramma finanziario

Riportare il cronoprogramma di spesa ipotizzato per la realizzazione dell'intervento: le informazioni di seguito riportate sono funzionali alla predisposizione dell'impegno di spesa qualora il progetto venga ammesso a contributo.

Anno	Importo di spesa previsto (**)
2021 – 2024 (*)	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
Totale costo previsto	
<p>(*) Le spese tecniche sono ammissibili a contributo anche se liquidate prima della data di concessione del contributo purché la data della liquidazione sia successiva al 1° gennaio 2021 (data di avvio della Programmazione FESR 2021-2027).</p> <p>(**) Si ricorda che gli interventi devono essere ultimati entro 42 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo (fatte salve le richieste di proroga di cui al paragrafo 18 dell'avviso).</p>	

9.DATI DEL TECNICO CHE HA REDATTO IL DOCUMENTO

Nome e Cognome _____

Studio: Via/Fraz./P.zza _____ numero civico _____

CAP _____ Comune _____

Telefono/Cellulare _____

Indirizzo e-mail _____

Indirizzo PEC _____

Iscritto all'Ordine o Collegio professionale _____

N. Iscrizione _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver letto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 riportate in calce al presente documento.

Data _____

IL TECNICO

(firma)

ALLEGATO 4 - INFORMATIVA PRIVACY

La Regione Autonoma Valle d'Aosta tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante dei soggetti proponenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

Ai fini della partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso.

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC : privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle procedure necessarie all'espletamento dell'istruttoria relativa all'istanza di contributo presentata di cui al Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. I dati raccolti saranno pubblicati per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sul sito della Regione nei limiti strettamente necessari al perseguimento della finalità di trattamento. I dati saranno trattati con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste alcun processo decisionale automatizzato.

Destinatari del trattamento dati

I dati personali forniti sono trattati, anche in forma elettronica, dal personale dipendente della Regione che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE/2016/679, quali responsabili del trattamento:

- A. Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Festaz, n. 22 – PEC: finaosta.ammin@legalmail.it - e.mail: finaosta@finaosta.com attraverso il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA Energia), il quale svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa;
- B. Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente INVA S.p.A.).

Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

I dati da forniti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dati

I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritti del titolare dei dati

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE/2016/679. In particolare, potrà chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in forma comprensibile e gratuita, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg. UE/2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it